Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1901 — Roma — Mercoledì 24 Luglio — Numero 176

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* || Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi || **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

		anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:		L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:		» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:		» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: R. decreto *n. 327 che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1885, n. 3095, sui porti, spiaggie e fari* — **R. decreto** *n. 349 autorizzante l'inscrizione sul gran libro del debito pubblico, per il consolidato 5 0|0, di annua rendita a favore del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma* — **R. decreto** *n. 350 col quale la frazione di Capitone, attualmente costituita in sezione autonoma, è aggregata a quella elettorale di Amelia, del collegio di Terni* — **R. decreto** *n. CCVI (Parte supplementare) relativo ad aumento di sezioni pei Collegi di probiviri per le industrie di Roma* — **Ministero del Tesoro** - Direzione Generale del Tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione* — **Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio** - Divisione Industria e Commercio: *Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle Borse varie del Regno* — **Concorsi.**

PARTE NON UFFICIALE

Diario Estero — **Notizie varie** — *Telegrammi dell'Agenzia* Stefani — *Bollettino meteorico* — *Inserzioni.*

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **327** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 17 e 37 del R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095, che approva il testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, con le disposizioni del titolo IV «porti, spiaggie e fari», della preesistente 20 marzo 1865 sui lavori pubblici;

Udito il parere del Consiglio del Commercio e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, per l'esecuzione della legge 2 aprile 1885 (testo unico), n. 3095, sui porti, spiaggie e fari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. Giusso.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge 2 aprile 1885, n. 3095, sui porti, spiaggie e fari.

PARTE PRIMA

Classificazione, lavori e spese dei porti, spiaggie e fari.

Capo I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Le attribuzioni e l'ingerenza devolute al Ministero dei Lavori Pubblici sulla esecuzione delle opere marittime sono subordinate a preventivi concerti da prendersi, a termini dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* col Ministero della Ma-

rina, in quanto le opere stesse possano interessare la sicurezza, la facilità e la regolarità della navigazione, ed oltre che con lo stesso Ministero anche con quello della Guerra, ogniqualvolta, trattandosi di nuovi lavori, questi possano avere influenza o relazione con la difesa militare e la sicurezza dello Stato.

Art. 2.

Sono opere nuove straordinarie quelle che, creando ciò che non esiste o modificando ciò che esiste, ottengono uno scopo nuovo, o cangiano essenzialmente quello che prima di esse si raggiungeva.

Sono invece opere di manutenzione o di miglioramento quelle che tendono a mantenere ciò che esiste o ad accrescerne gli effetti utili.

È opera nuova straordinaria l'escavazione, quando è generale, estesa a tutto il porto o alla massima parte di esso per renderlo atto a navi di maggiore portata; è opera di manutenzione o miglioramento quando serve a mantenere, alla profondità normale stabilita, i fondali del porto, od a portare alla stessa profondità qualche ristretta zona di esso.

Art. 3.

Per la relazione che annualmente dev'essere fatta al Parlamento, secondo quanto dispone l'articolo 40 della legge, gli Uffici del Genio civile trasmetteranno al Ministero dei Lavori Pubblici, nell'agosto di ogni anno, parziali relazioni sui servizi dei porti e delle spiagge, relazioni che dovranno in special modo contenere notizie sulla estensione e sullo sviluppo delle nuove opere eseguite, sulla manutenzione di quelle esistenti e sulle spese incontrate.

Art. 4.

Anche le Capitanerie di porto compileranno ogni anno speciali relazioni sui risultati ottenuti nei riguardi della navigazione e del commercio dalle nuove opere eseguite, e le trasmetteranno entro il mese di agosto al Ministero della Marina, il quale ne darà comunicazione a quello dei Lavori Pubblici.

Capo II.

Della classificazione dei porti marittimi.

Art. 5.

Interessano alla sicurezza della navigazione generale come servienti unicamente al rifugio delle navi, e sono quindi da inscriversi in 1ª categoria, i porti e le spiaggie, dove le navi effettivamente si riparano solo in tempi fortunosi, in attesa del momento proprizio per riprendere la rotta.

Se servono anche pel commercio sono di 1ª categoria quando il tonnellaggio annuo complessivo delle navi che vi hanno appoggiato per rifugio, sia prevalentemente superiore al tonnellaggio annuo complessivo delle merci imbarcate e sbarcate.

Per stabilire questa prevalenza dovrà aversi riguardo alla media dell'ultimo quinquennio, e non si terrà conto delle navi che hanno fatto rilascio volontario.

Art. 6.

I porti e le spiagge che devono classificarsi in 1ª categoria come servienti unicamente e precipuamente alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, sono quelli riconosciuti come tali di concerto dai Ministri dei Lavori Pubblici, della Guerra e della Marina.

Quando non sia più riconosciuto in essi tale carattere, nè debbano essere conservati nella 1ª categoria in applicazione dello articolo precedente, passeranno nella 2ª categoria, e saranno inscritti nella classe competente, secondo la loro importanza commerciale, a norma della legge e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 7.

I Ministeri delle Finanze, dei Lavori Pubblici, della Marina e dell'Agricoltura, Industria e Commercio, per mezzo dei dipendenti uffici locali, raccoglieranno annualmente, nei limiti delle rispettive attribuzioni, i dati statistici necessari per accertare quale sia il movimento di navigazione ed il tonnellaggio delle merci e dei prodotti imbarcati e sbarcati nei singoli porti; quali siano le Provincie ed i Comuni che si servono di essi nel senso di cui al 4º comma dell'articolo 8 della legge, tenendo conto principalmente della quantità annua di merci, derrate e prodotti importati ed esportati; quali strade ordinarie o ferrate congiungano le Provincie ed i Comuni coi porti nei quali hanno interesse; quale sia la popolazione delle Provincie e dei Comuni medesimi; quale l'ammontare annuo complessivo dell'imposta erariale sulla ricchezza mobile, sui terreni e sui fabbricati.

Opportune istruzioni saranno impartite all'uopo a detti uffici locali, d'accordo fra i Ministeri interessati.

A cura di quello dei Lavori Pubblici le indicazioni e i dati statistici, di cui sopra è cenno, verranno annualmente annotati in apposito registro.

Art. 8.

In base alle notizie, di cui nel precedente articolo, e tenuto conto dei requisiti indicati negli articoli 5 e 6 del presente Regolamento e nell'articolo 2 della legge, il Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio del Commercio, il Consiglio superiore di Marina ed il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, forma gli elenchi di classificazione dei porti, e li comunicherà poi completati, a norma dell'articolo 10 della legge, ai Consigli delle Provincie e dei Comuni interessati per le loro osservazioni. Indi, sentito il Consiglio di Stato, promoverà il R. decreto di cui all'articolo 3 della legge. Il decreto avrà effetto e sarà applicato fino a che con altro successivo non venga modificato o revocato, salva l'ipotesi di cui all'articolo 33, capoverso, della legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato.

Uguale procedimento sarà seguito per le opere che nei porti di 1ª categoria interessano il commercio.

Art. 9.

In avvenire potranno il Ministero dei Lavori Pubblici promovere, o gl'interessati richiedere aggiunte e variazioni nell'elenco dei porti della 1ª categoria o passaggi da una ad altra classe di quelli della 2ª categoria, sempre quando durante un triennio successivo all'attuazione della precedente classificazione si siano verificati, a seconda della variazione che si vuol promuovere o che viene richiesta, i requisiti di che agli articoli 5 e 6 del presente Regolamento.

Pel passaggio di un porto da una ad altra serie della 2ª classe si provvederà con R. decreto, senza obbligo di sentire gli enti interessati ed i corpi consultivi.

Art. 10.

La variazione di categoria, di classe o di serie avrà effetto col principio dell'anno finanziario immediatamente successivo alla data del decreto.

Art. 11.

Delle maggiori o minori somme che per effetto delle variazioni alla 1ª categoria e dei passaggi dall'una all'altra classe della 2ª si avessero da richiedere per le spese ordinarie dei porti, gli uffici del Genio civile presenteranno in tempo opportuno le notizie, agli effetti di cui nell'ultimo alinea dell'articolo 3 della legge.

Art. 12.

Il Ministero dei Lavori Pubblici trasmetterà copia del decreto, di cui nel precedente articolo 10, ai competenti Prefetti, acciò curino che dalle Provincie e dai Comuni interessati si provveda a stanziare nei loro bilanci le somme necessarie per pagare le quote della spesa a loro carico derivanti dalla variata classificazione del porto.

Capo III.

Designazione delle opere marittime e competenza della relativa spesa.

Art. 13.

Sono opere che riguardano i porti, le spiaggie ed i fari soggette alle disposizioni del presente Regolamento, quelle indicate

nell'articolo 5 della legge (testo unico) 2 aprile 1885, n. 3095, e tutte le altre che hanno per iscopo di facilitare il carico, scarico, deposito e trasporto delle merci. Le altre opere d'interesse della navigazione e del commercio marittimo da costruirsi nell'ambito dei porti o nelle aree demaniali marittime, sono per la loro esecuzione subordinate a preventivi concerti che gli interessati debbono prendere col Ministero dei Lavori Pubblici, il quale provvede all'approvazione dei relativi progetti.

Le concessioni relative a tali opere, sieno esse fatte ad enti morali od a privati, sono soggette alle disposizioni del Codice per la Marina mercantile ed al relativo Regolamento, osservate, ove del caso, le disposizioni dell'articolo 5 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*.

Art. 14.

Per i porti o spiaggie di 1ª categoria, le spese riguardanti la sicurezza dell'approdo e dell'ancoraggio, indicate nell'articolo 6 della legge, sono a carico esclusivo dello Stato, e ad esse si provvede coi fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblci.

A quelle invece riguardanti la difesa militare e la sicurezza dello Stato, si provvede coi fondi dei Ministeri della Guerra e della Marina, a seconda del caso, e tali opere potranno essere eseguite a cura dei Ministeri medesimi, previa intelligenza con quello dei Lavori Pubblici.

Art. 15.

Nei porti e spiaggie di 1ª categoria, le opere che interessano la difesa dell'approdo e dell'ancoraggio sono:

a) quelle che segnalano il porto, i punti pericolosi, l'entrata, l'uscita, i canali di accesso e d'interna circolazione;

b) quelle che giovano a rendere meglio riparato e sicuro l'ancoraggio, a premunirlo dagli interrimenti, a ridurlo ed a mantenerlo di conveniente profondità;

c) quelle mediante le quali si provvede al regolare e sicuro ormeggio delle navi, ed alla facilità e sicurezza delle loro evoluzioni;

d) quelle necessarie pel rilascio e pel carenaggio delle navi che si rifugiano, o per agevolare alle medesime il modo di alleggerirsi e di riprendere il loro carico, di riparare alle avarie sofferte, di fornirsi di acqua; quelle che servono alle navi stesse per l'imbarco delle provviste occorrenti a proseguire la navigazione; quelle altre infine che concorrono alla conservazione ed al miglioramento del regime idraulico ed igienico del porto.

Art. 16.

Quando una stessa opera interessa promiscuamente varie Amministrazioni dello Stato, la spesa relativa viene ripartita in ragione dell'interesse rispettivo.

Se per un'opera progettata od in corso d'esecuzione, diretta a soddisfare alle esigenze della navigazione e del commercio, siano richieste modificazioni per renderla propria a soddisfare le esigenze della Guerra o della Marina per la difesa militare e per la sicurezza dello Stato, o per il servizio della Sanità marittima, della Dogana e di altre Amministrazioni, la maggiore spesa a cui tali modificazioni daranno luogo è a carico esclusivo della interessata Amministrazione.

La maggiore spesa sarà determinata di comune accordo fra il Ministero dei Lavori Pubblici e le altre Amministrazioni interessate.

Art. 17.

I porti-canali ed i canali della laguna di Venezia, per quella parte che interessa il commercio marittimo e per l'armatura delle foci, sono considerati come opere marittime in base all'ultimo comma dell'articolo 7 della legge.

Art. 18.

La formula da adottare per la ripartizione delle quote a carico dei Comuni interessati per uno stesso porto è la seguente:

$$q = \frac{(R+P)[3l-(D+2d)]}{\Sigma(R+P)[3l-(D+2d)]}$$

nella quale *R* rappresenterà il tributo principale che si paga in un anno dal Comune, *P* la popolazione del Comune che, agli effetti legali, non può essere nè maggiore, nè minore di quella risultante dall'ultimo censimento generale del Regno, *D* la distanza fra il Comune ed il porto da percorrersi per ferrovia, *d* la distanza da percorrersi per via ordinaria, e *l* il massimo valore di $D+d$.

Quando per tutta la distanza interposta fra il Comune ed il porto vi ha una doppia comunicazione mediante una ferrovia od una tramvia a trazione meccanica ed una strada ordinaria, oppure una triplice comunicazione per ferrovia, tramvia e strada ordinaria, la distanza devesi computare secondo il percorso più breve, lungo la ferrovia e la tramvia a trazione meccanica.

La medesima formula si applicherà per la divisione fra più Provincie interessate, nel qual caso $D+d$ rappresenterà la distanza del capoluogo di Provincia al porto, e quando il porto fosse nello stesso capoluogo di Provincia, fra il centro di densità di popolazione ed il porto stesso.

La cifra corrispondente all'elemento *R* sarà fornita dal Ministero delle Finanze, e per esso dalle competenti Agenzie locali delle imposte; la cifra corrispondente all'elemento $D+d$ sarà fornita, quanto a *D*, dall'Ispettorato generale delle strade ferrate, o per esso dai Circoli ferroviari che ne dipendono, e, quanto a *d*, dal Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione generale dei ponti e delle strade, o per esso dagli uffici del Genio civile che ne dipendono.

Tutti questi dati dovranno, in ogni caso, riferirsi alla fine dell'anno solare immediatamente precedente a quello in cui avrà luogo la classificazione del porto e la conseguente ripartizione della spesa fra gli Enti interessati.

Art. 19.

Agli accordi che le Provincie e i Comuni facessero fra di loro valendosi delle facoltà di cui all'articolo 9 della legge, l'Amministrazione dello Stato s'intende estranea per ciò che riguarda la riscossione delle quote relative alle opere obbligatorie.

La riscossione sarà fatta secondo le quote rispettivamente ad esse Provincie o Comuni assegnate col decreto di classificazione del porto, salvo agli Enti interessati di provvedere, in via di conguaglio fra di loro, ai rimborsi che risultassero dovuti in base agli accordi sovraccennati.

Art. 20.

I progetti di nuove opere marittime debbono essere sottoposti all'esame delle Commissioni locale e centrale, di cui al Capo X del presente Regolamento, quando la natura delle opere o la loro importanza lo richiegga.

Art. 21.

Avuto il parere delle Commissioni locale e centrale, il Ministero dei Lavori Pubblici provvederà all'approvazione dei progetti, dopo sentito il Ministero della Marina, il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici o anche il Consiglio di Stato, quando ciò sia da leggi o Regolamenti prescritto, o quando lo stesso Ministero dei Lavori Pubblici lo trovi opportuno, tenuto presente il disposto dell'articolo 1 del presente Regolamento.

Art. 22.

Prima d'intraprendere nuove opere straordinarie, non fatte obbligatorie per legge, nei porti di 2ª e 3ª classe della 2ª categoria, o in quelli della 1ª categoria assimilati alle stesse classi per le opere riguardanti il commercio, il Ministero dei Lavori Pubblici promoverà, per mezzo delle Prefetture, l'assenso degli Enti interessati prescritto dall'articolo 13 della legge.

Art. 23.

Nelle spese indicate dall'articolo 15 della legge, ripartibili fra lo Stato e gli Enti interessati, si intendono comprese anche quelle relative ai mezzi d'opera, di proprietà dello Stato, impiegati nei lavori.

Faranno parte delle stesse spese le indennità per trasferte do-

vute agli ufficiali del Genio civile per qualsiasi opera marittima nei porti delle prime tre classi della 2ª categoria.

A tale effetto, prima della fine di ogni esercizio finanziario, gli Uffici del Genio civile trasmetteranno al Ministero dei Lavori Pubblici un prospetto delle spese di trasferta distinte per porti, e tale prospetto, approvato dal Ministero, varrà come titolo giustificativo della relativa spesa da ripartirsi fra gl'interessati.

Art. 24.

Il Ministero dei Lavori Pubblici trasmetterà ogni anno a quello del Tesoro la liquidazione delle spese sostenute per ciascun porto, in quanto siano ripartibili fra lo Stato e gli Enti interessati, distinguendo le spese ordinarie da quelle straordinarie, e indicando il titolo e la natura di ciascuna di esse, nonchè il modo di ripartizione.

Per tale oggetto si useranno gli uniti moduli nn. 1 e 2.

Art. 25.

I progetti di liquidazione, di cui nel precedente articolo, saranno, a cura del Ministero del Tesoro, trasmessi, a mezzo delle Prefetture, agli Enti interessati, acciocchè prendano cognizione dei pagamenti che debbono fare.

Avendosi ricorsi, non sarà sospesa l'esazione, ma sarà fatta restituzione se ed in quanto risulterà dovuta.

Capo IV.

Concessione per l'imposizione della tassa supplementare di ancoraggio.

Art. 26.

Con la domanda, di cui all'articolo 17 della legge, diretta ad ottenere l'imposizione di una tassa supplementare d'ancoraggio, i Comuni marittimi, oltre al dimostrare gli accordi presi con la Camera di Commercio della Provincia, dovranno presentare il progetto dell'opera che si propongono di eseguire, con la perizia della spesa occorrente, indicare quando intendono di cominciare i lavori, e in quanto tempo compierli.

Esporranno poi le ragioni per le quali ritengono che, senza grave pregiudizio del commercio, possa venire applicata la tassa supplementare, della quale indicheranno la misura e la durata. Dichiareranno infine se intendono di eseguire l'opera col solo ricavato della tassa predetta, o con quali altri mezzi.

Art. 27.

La domanda, di cui nel precedente articolo, dovrà essere presentata per mezzo del Prefetto, il quale, dopo sentiti i Consigli delle Provincie e dei Comuni interessati, quando non risulti che siano d'accordo col Municipio richiedente, e sentito pure l'Ufficio del Genio civile, ne riferirà al Ministero dei Lavori Pubblici, esponendo in merito il proprio avviso.

Art. 28.

Il Ministero dei Lavori Pubblici, riconoscendo attendibile la domanda, promuoverà sulla medesima l'esame e il parere del Consiglio superiore della Marina, e sentirà quindi nei riguardi tecnici il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.

Art. 29.

L'imposizione della tassa supplementare è fatta per decreto Reale, su proposta concorde dei Ministeri dei Lavori Pubblici, delle Finanze e della Marina, e dopo sentito il Consiglio del Commercio ed il Consiglio di Stato, secondo quanto è disposto nel terzo comma dell'articolo 17 della legge. Col decreto stesso saranno stabilite le norme per l'applicazione della tassa supplementare, prescrivendo le necessarie cautele, mediante controllo da esercitarsi dall'Ufficio incaricato dell'emanazione degli ordini d'introito indicati dall'articolo 100 del Regolamento, approvato col R. decreto 27 dicembre 1896, n. 584, affinchè la tassa supplementare venga a cessare appena che le riscossioni in base ad essa verificatesi abbiano raggiunto il costo effettivo dell'opera.

Per decreto Reale, sulla proposta concorde dei Ministeri dei Lavori Pubblici, delle Finanze e della Marina, potrà farsi cessare l'imposizione della tassa supplementare d'ancoraggio, quando sia riconosciuto che non ne esista più il bisogno per provvedere alle spese dell'opera per la quale fu concessa.

Art. 30.

Il Ministero dei Lavori Pubblici trasmetterà copia del decreto, di cui nel precedente articolo, a quelli della Marina e delle Finanze, pei provvedimenti relativi alla riscossione.

Art. 31.

La riscossione della tassa supplementare vien fatta dagli ufficiali del Governo incaricati della riscossione dei diritti marittimi, e da essi versata nella Tesoreria dello Stato, verso ritiro di vaglia del Tesoro, per essere a suo tempo girati e pagati al Comune gestore dell'opera, in favore della quale deve andare erogato il provento.

Art. 32.

L'ufficiale incaricato della riscossione informerà bimestralmente delle somme introitate e dei versamenti fatti, con l'indicazione del vaglia relativo, l'Ufficio del Genio civile, sotto l'alta sorveglianza del quale l'opera viene eseguita.

Tali informazioni saranno poi dallo stesso Ufficio del Genio civile riferite al Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 33.

I vaglia del Tesoro, di cui al precedente articolo 31, saranno pagati al Municipio gestore delle opere, in seguito a sua domanda corredata dei certificati dell'Ufficio del Genio civile, comprovanti la regolare esecuzione dei lavori e l'ammontare delle relative spese, per le quali si comprenderanno anche quelle indicate nell'articolo 15 della legge e 23 del presente Regolamento.

Gl'ingegneri capi del Genio civile trasmetteranno all'ispettore compartimentale, insieme alle relazioni annuali prescritte dall'articolo 14 del Regolamento sul servizio del Genio civile, approvato con R. decreto 1° agosto 1883, n. 633, una relazione speciale sull'andamento delle opere nel presente articolo contemplate.

Capo V.

Concessione per la costruzione e l'esercizio di opere marittime.

Art. 34.

Le Provincie, i Comuni, le Camere di commercio e i privati che intendessero ottenere la concessione di costruire opere marittime, in base al primo comma dell'articolo 18 della legge, debbono, con la domanda, presentare al Ministero dei Lavori Pubblici il progetto delle opere che si propongono di eseguire, corredato da una relazione indicante l'ammontare presuntivo della spesa all'uopo necessaria e i mezzi finanziari coi quali intendono farvi fronte.

Art. 35.

Sul progetto e relazione, di cui al precedente articolo, il Ministero dei Lavori Pubblici promuove il parere delle Commissioni di cui al Capo X del presente Regolamento, giusta le prescrizioni di cui all'articolo 20, nonchè del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, sia per quanto riguarda la natura e struttura delle opere progettate, la loro pubblica utilità e il costo presuntivo di esse, sia per quanto concerne le condizioni e modalità da osservarsi per la loro regolare costruzione, manutenzione ed esercizio, e sui mezzi finanziari per far fronte alle necessarie spese.

Per le modificazioni od aggiunte che, in seguito al parere di detti Corpi consulenti, si riconoscesse necessario introdurre nei progetti e relazioni di cui sopra, dovranno questi ultimi essere dal Ministero dei Lavori Pubblici inviati all'Ente o persona che li ha prodotti, con le necessarie avvertenze ed osservazioni.

Art. 36.

Il progetto e la relazione, quando siano stati definitivamente approvati dai Corpi tecnici consulenti, di cui al precedente articolo, saranno dal Ministero dei Lavori Pubblici comunicati, insieme alla domanda, a quello della Marina, per l'ulteriore corso

della concessione, a termini dell'articolo 18 della legge sui porti e dell'articolo 158 del Codice di Marina mercantile, corredandoli dei voti e decisioni come sopra emesse dai detti Corpi e di quelle osservazioni e prescrizioni che l'Amministrazione dei Lavori Pubblici riconoscesse del caso, nonchè di uno schema delle condizioni tecniche cui, a parere dell'Amministrazione medesima, dovrà essere subordinata la concessione.

Art. 37.

Il Ministero della Marina, avuti gli atti di cui al precedente articolo, provvede agli ulteriori atti di preliminare istruttoria per far luogo, ove ne sia il caso, alla concessione invocata, a senso delle disposizioni contenute nel titolo III, parte I, del Codice di Marina mercantile e nel Regolamento per la sua esecuzione, sentendo, fra gli altri, l'avviso del Consiglio superiore di Marina e degli altri corpi consulenti indicati all'articolo 18 della legge sui porti.

Art. 38.

Per la imposizione e riscossione della tassa supplementare d'ancoraggio, di cui nell'articolo 18 della legge, saranno seguite le norme tracciate nei precedenti articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31, e il pagamento dei vaglia in favore dei concessionari sarà disposto in base a certificati dell'Ufficio del Genio civile, come è detto nell'articolo 33.

Art. 39.

La concessione dell'esercizio di opere marittime non potrà mai eccedere i novant'anni ed al termine della concessione le opere stesse passeranno al demanio pubblico.

Art. 40.

Le tariffe per l'esercizio delle opere marittime concesse non dovranno essere superiori a quelle consimili dei vicini porti esteri; e saranno approvate dal Ministero dei Lavori Pubblici, di accordo con quello della Marina, dopo sentita la Camera di Commercio della Provincia nella quale trovasi il porto, e previo avviso del Consiglio del Commercio.

Art. 41.

Con l'atto di concessione da stipularsi a cura dell'Amministrazione marittima nei modi e forme prescritte dal Codice e Regolamento per la Marina mercantile, saranno stabilite le modalità tecniche ed amministrative della concessione stessa tanto nei rapporti fra il concessionario ed i privati, quanto nei rapporti fra esso ed il Governo, tenute presenti le vigenti disposizioni in materia di concessioni e di polizia marittima.

Art. 42.

L'atto di concessione non avrà alcun effetto nei rapporti dell'Amministrazione governativa, fino a quando non sia stato debitamente approvato con apposito R. decreto, da promuoversi a cura del Ministero di Marina, d'accordo con quello dei Lavori Pubblici.

Nel caso in cui sia compresa nel decreto stesso anche l'autorizzazione per la imposizione e riscossione della tassa supplementare di ancoraggio, di cui all'articolo 17 della legge sui porti, ed agli articoli 26 e 38 del presente Regolamento, interverrà nella proposta anche il Ministero delle Finanze.

Art. 43.

Per assicurare la regolare esecuzione delle opere nel termine prestabilito, il concessionario dovrà prestare una cauzione, il cui ammontare sarà determinato volta per volta secondo l'importanza, la natura e la destinazione delle opere, ma non potrà mai eccedere il ventesimo del costo preventivato delle opere stesse.

Art. 44.

L'esecuzione delle opere concesse è soggetta all'alta sorveglianza dell'Ufficio del Genio civile, dal quale saranno anche collaudate.

Dopo il collaudo, ove nulla osti per altri riguardi, sarà restituita la cauzione.

Art. 45.

Non eseguendosi dal concessionario le opere nel tempo e nel modo stabilito, esso decadrà dalla concessione, perderà la cauzione depositata e sarà inoltre responsabile dei danni verso i terzi, a norma del diritto comune.

Art. 46.

Quando il concessionario trascuri la regolare manutenzione delle opere concesse, o in qualche altro modo contravvenga ai patti della concessione, o ne sospenda arbitrariamente l'esercizio, potranno essere dallo Stato sequestrati i proventi delle opere e sospesi i pagamenti dei vaglia del Tesoro fatti con gl'introiti della tassa supplementare d'ancoraggio. Oltre a ciò potrà essere dichiarata la decadenza della concessione.

Art. 47.

La concessione può essere in ogni tempo revocata, quando a giudizio dell'Amministrazione ciò sia richiesto da cause di pubblica utilità o da ragioni di pubblico servizio. In questo caso il concessionario ha diritto alla restituzione della cauzione, ed al pagamento di tante quote parti del costo delle opere eseguite, quanti sono gli anni mancanti al termine della concessione, salvo che non sia stato diversamente pattuito coll'atto di concessione.

Art. 48.

Alla consegna delle zone acquee o delle aree di pertinenza del demanio marittimo che si rendessero necessarie per la esecuzione od esercizio delle opere portuarie, a termini dell'atto di concessione, verrà provveduto da un funzionario delle Capitanerie di porto col concorso di un funzionario dell'Amministrazione demaniale.

Capo VI.

Delle concessioni gratuite di arenili.

Art. 49.

La concessione gratuita dei terreni arenili in favore dei Comuni, di che al 2° comma dell'articolo 18 della legge, s'intende limitata agli arenili compresi nel territorio del Comune richiedente, appartenenti al pubblico demanio.

Non possono comprendersi nella concessione il lido del mare, e quella zona lungo il medesimo che può occorrere pei pubblici servizi.

Art. 50.

La gratuita concessione degli arenili non è obbligatoria per tutte le opere la cui costruzione possa essere ad un Comune concessa, ma ha luogo soltanto quando le opere siano espressamente riconosciute utili dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Occorre perciò che alla domanda di concessione degli arenili da presentarsi per mezzo del Prefetto al Ministero della Marina, i Comuni uniscano il progetto delle opere.

Le opere saranno eseguite a cura del Municipio concessionario e sotto l'alta sorveglianza dell'Ufficio del Genio civile, dal quale saranno anche collaudate.

Art. 51.

Nell'atto di concessione degli arenili, da approvarsi dal Ministero della Marina, d'accordo con quelli dei Lavori Pubblici e delle Finanze, saranno determinate le modalità e la durata, non mai maggiore di 90 anni, e saranno prescritte le norme per assicurare che i proventi ricavabili dall'uso degli arenili siano dal Comune erogati nel modo dalla legge voluto.

Art. 52.

Entro il limite massimo di 90 anni, fissati dalla legge, la durata della concessione potrà essere maggiore o minore, a seconda della maggiore o minore importanza delle opere cui sono destinati i proventi ricavabili dalle aree da darsi in concessione.

Art. 53.

La consegna degli arenili sarà fatta, a totale spesa del Comune, da un funzionario della Capitaneria del porto col concorso di un ufficiale del Genio civile, e di un funzionario dell'Amministrazione demaniale.

Art. 54.

I Municipi dovranno destinare preferibilmente ad uso di industrie navali o marittime gli arenili avuti in concessione.

In generale, poi, le opere di natura stabile dovranno essere espressamente autorizzate dal Ministero della Marina.

Art. 55.

Quante volte i Municipi affittino i terreni avuti in concessione per uso di costruzioni navali, non potranno percepire che il canone di cinque millesimi al metro quadrato, come dispone l'articolo 50 della legge sui provvedimenti per la Marina mercantile.

Art. 56.

Il Comune non potrà imporre tasse o canoni di sorta sugli arenili che servono al tiro ed al varo dei bastimenti, allo stendaggio delle reti, alla pesca ed a simili usi pubblici.

Art. 57.

I Comuni concessionari non potranno nè ordinare, nè permettere estrazione di arena dai terreni avuti in concessione, se non previo regolare permesso della Capitaneria di porto, a termini degli articoli 160 e 161 del Codice per la Marina mercantile.

Art. 58.

La gratuità della concessione non esonera il Municipio concessionario dal pagamento delle spese di contratto e del canone minimo, di cui all'articolo 811 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Marina mercantile.

Art. 59.

Quando non siasi potuto dare in concessione ad un Comune una parte di arenile, perchè ad altri prima concessa, la decadenza o il termine della detta anteriore concessione non danno diritto al Comune di ottenere la gratuita concessione della suaccennata parte di arenile, se ciò non fu con esso espressamente pattuito.

Però su nuova domanda del Comune potranno essere aggiunte ad una concessione già fatta le zone di arenili che per mutate condizioni della spiaggia si rendessero disponibili entro i limiti di cui nell'articolo 18 della legge.

Art. 60.

I proventi delle gratuite concessioni, quando non fossero destinate all'uso dalla legge prescritto, saranno investiti in altre opere la cui utilità sia riconosciuta dal Ministero dei Lavori Pubblici, o verranno pagati allo Stato in rimborso di lavori eseguiti nell'interesse e con proporzionale vantaggio di tutti gli Enti interessati, e non mai del solo Comune concessionario.

CAPO VII.

Porti lacuali.

Art. 61.

Per la classificazione dei porti lacuali, che a termini dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge possono parificarsi ai marittimi, si osserveranno le norme di cui ai precedenti articoli dal 6 al 10 inclusivi.

Art. 62.

Ai porti lacuali di cui nel precedente articolo, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 24 del presente Regolamento, escluso quanto riguarda i porti di 1ª categoria, e con avvertenza che della Commissione locale, di cui al precitato articolo 20, non fanno parte pei porti lacuali gli ufficiali e le Autorità di Marina indicate nel successivo articolo 99.

Art. 63.

Per l'esame ed approvazione dei progetti di opere nuove da eseguirsi nei porti lacuali, si ometteranno, salvo che da speciali circostanze sia richiesto, le pratiche per intelligenze col Ministero della Marina, prescritte riguardo ai progetti di opere marittime.

Quando però i porti lacuali o le relative opere interessino la difesa militare o la sicurezza dello Stato, il Ministero dei Lavori Pubblici prenderà accordi con quello della Guerra.

Art. 64.

Per la imposizione della tassa speciale sulle barche, consentita dal 3° comma dell'articolo 17 della legge, e per la concessione ai Comuni dei tratti di riva lacuale di cui all'ultimo comma dell'articolo 18, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 del presente Regolamento, con avvertenza che, trattandosi di porti lacuali, non vi è ingerenza dell'Amministrazione della Marina mercantile, che gli atti di concessione di cui all'articolo 51 sono approvati dal Ministero delle Finanze, d'accordo con quello dei Lavori Pubblici, e che all'Autorità della Capitaneria di porto viene sostituita quella della Prefettura.

La tassa supplementare sulle barche sarà riscossa secondo le vigenti leggi sulle entrate comunali.

CAPO VIII.

Disposizioni speciali per i porti di 4ª classe.

Art. 65.

Le spese obbligatorie di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 19 della legge sono a totale carico dei Comuni.

Art. 66.

La dichiarazione di obbligatorietà delle opere nuove nei porti di 4ª classe, di che al n. 3 dell'articolo 19 della legge, è fatta con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, d'accordo con quello della Marina.

La domanda, col progetto delle opere, sarà sottoposta all'esame della Giunta provinciale amministrativa, delle Commissioni locale e centrale per le opere dei porti e fari, e del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, affine di accertare se il progetto meriti approvazione, se la spesa sia proporzionata ai vantaggi che dalle opere possono derivare.

Sarà quindi sentito anche il Consiglio di Stato, specialmente in riguardo al concorso governativo nella spesa, per quanto è disposto dal penultimo comma dell'articolo 7 della legge.

Art. 67.

Spetta ai Prefetti di curare che i Comuni provvedano a stanziare nei loro bilanci le somme occorrenti all'esecuzione delle opere obbligatorie e che, in caso di trascuranza, vi provveda la Giunta provinciale amministrativa con stanziamenti d'ufficio, a termini dell'articolo 170 della legge comunale e provinciale.

Art. 68.

Se per effetto di quanto dispone l'articolo 20 della legge riguardo ai fari e fanali nei porti di 4ª classe, il Ministero dei Lavori Pubblici, anche allo scopo di coordinare i fari stessi al sistema generale di illuminazione delle coste marittime, prescrivesse modificazioni agli apparecchi esistenti, o alle torri sulle quali trovansi collocati, ovvero ordinasse la sostituzione di essi apparecchi con altri di apparenza diversa, concorreranno nelle relative spese lo Stato e la Provincia, secondo la proporzione di cui al penultimo comma dell'articolo 7 della legge, quante volte le medesime non possano comprendersi fra quelle di ordinaria conservazione.

Se le modificazioni prescritte dal Ministero dei Lavori Pubblici riguardo alla portata del faro siano tali da caratterizzarlo come faro di scoperta, la relativa spesa sarà sostenuta interamente dallo Stato, a termini dell'articolo 35 della legge.

Art. 69.

Per ottenere che le escavazioni occorrenti in un porto di 4ª classe siano fatte eseguire, secondo la facoltà concessa dall'articolo 21 della legge, dagli accollatari dell'escavazione dei porti cui provvede lo Stato, il Comune o il Consorzio dei Comuni dovrà rivolgere domande al Prefetto della Provincia, il quale commetterà al competente Ufficio del Genio civile di compilare la relativa perizia, affinchè il Comune od il Consorzio, conosciuta

la spesa, possa deliberare per lo stanziamento in bilancio delle somme occorrenti.

Il Prefetto, accertato lo stanziamento dei fondi, dietro informazioni o parere dell'ingegnere capo del Genio civile, promoverà gli occorrenti accordi contrattuali fra il Consorzio o Comune interessato e l'Impresa d'escavazione, facendo convenire tra loro l'epoca in cui devono principiare i lavori e quella in cui saranno ultimati.

Lo Stato rimane estraneo a qualsiasi eventuale controversia tra appaltatore e Comune o Consorzio del porto.

Art. 70.

Alla direzione ed assistenza dei lavori d'escavazione sarà provveduto per cura ed a spese del Comune o del Consorzio, cui dall'Ufficio del Genio civile sarà data comunicazione delle disposizioni del contratto di appalto. Qualora il Comune od il Consorzio intendessero di affidare la direzione dei lavori agli Uffici del Genio civile, dovranno farne domanda al Prefetto della Provincia, che la rivolgerà col proprio avviso al Ministero dei Lavori Pubblici per le sue determinazioni, a senso della vigente legge e Regolamento sul R. Corpo del Genio civile.

Art. 71.

L'importo dei lavori sarà dal Comune o dal Consorzio pagato all'appaltatore, in base ai certificati dell'ingegnere direttore.

Art. 72.

I Comuni che intendono d'intraprendere la costruzione di nuovi porti di 4ª classe o di nuove opere straordinarie occorrenti all'ampliamento od alla sistemazione dei medesimi, debbono farne domanda al Ministero dei Lavori Pubblici per mezzo del Prefetto, producendo il progetto di massima.

Il Ministero, sentito il parere delle Commissioni locale e centrale per le opere dei porti e fari, del Consiglio superiore della Marina e del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, determinerà sull'ammissibilità delle opere.

Art. 73.

Prima di autorizzare la compilazione del progetto esecutivo, il Prefetto promoverà le deliberazioni dei Consigli dei Comuni e delle Provincie interessate, ai quali sarà data comunicazione del progetto di massima. Non potranno le opere venire autorizzate ed appaltate, se non quando i Comuni assenzienti rappresentino almeno due terzi del loro contributo nella spesa, deduzione fatta del concorso dello Stato e della Provincia, se hanno luogo, e quando sia stato accordato a termini del 1° comma dell'articolo 27 della legge, e senza tener conto degli altri proventi indicati nell'articolo 23 della legge medesima.

Art. 74.

Il Comune od il Consorzio dei Comuni, nel deliberare l'esecuzione delle nuove opere in conformità al progetto approvato, dovrà stanziare in bilancio le somme necessarie provenienti dai cespiti del fondo speciale di cui all'articolo 23 della legge.

Art. 75.

Per ottenere l'imposizione della tassa supplementare di ancoraggio o la concessione gratuita degli arenili di cui all'articolo 23, *a* e *b*, della legge, il Comune nel quale esiste il porto, di accordo col Consorzio, dovrà presentare domanda a termini dei precedenti articoli 28 e 50.

Per effettuare l'imposizione e la concessione saranno poi seguite le norme indicate negli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 del presente Regolamento.

Art. 76.

I vaglia del Tesoro fatti coll'introito della tassa supplementare d'ancoraggio saranno pagati al Comune gestore dell'opera, ovvero, esistendo un Consorzio, al cassiere di questo, colle norme di cui all'articolo 36 del presente Regolamento.

Art. 77.

Il Comune nel quale esiste il porto, se riunito con altri in Consorzio, dovrà promovere le deliberazioni del Consorzio stesso, riguardo alla destinazione da darsi ai terreni avuti in concessione, ed in generale sull'amministrazione dei medesimi.

Art. 78.

Il Comune o il Consorzio dovrà dimostrare come i proventi degli arenili e della tassa supplementare di ancoraggio siano stati impiegati ad esclusivo vantaggio dell'opera per la quale furono concessi, dando comunicazione annualmente al Prefetto dei necessari documenti contabili, e specialmente dei mandati emessi pel pagamento dei lavori e delle spese relative.

Il Prefetto esaminerà se i predetti documenti siano valevoli a giustificare il regolare impiego delle somme, e sentirà, ove sia d'uopo, l'Ufficio del Genio civile.

Qualora le dette somme venissero impiegate in un uso diverso da quelli a cui sono per legge destinate, potrà essere dichiarata la decadenza dalle concessioni.

Art. 79.

L'impegno del fondo speciale in servizio di prestiti o come corrispettivo di concessioni, di che all'articolo 24 della legge, sarà fatto mediante delegazioni tratte sul cassiere del Comune o del Consorzio.

Art. 80.

Il pagamento del concorso dello Stato e della Provincia sarà fatto o in una sola rata ad opera compiuta, od in diverse rate in base ai certificati dell'Ufficio del Genio civile, comprovanti la regolarità e l'importo dei lavori eseguiti.

Art. 81.

Per ottenere che lo studio e la compilazione di un progetto di opere nuove in un porto di 4ª classe siano commessi all'Ufficio del Genio civile, il Comune od il Consorzio dei Comuni dovrà presentare domanda al Ministero dei Lavori Pubblici per mezzo della Prefettura a senso della legge e del Regolamento del Genio civile, precisando il programma dello studio da farsi.

Art. 82.

I progetti saranno dal Comune o dal Consorzio trasmessi al Prefetto, il quale, sentito l'Ufficio del Genio civile, quando non siano stati da esso compilati, provvederà, ove nulla osti, alla loro approvazione se riguardano opere di ordinaria manutenzione; se invece riguardano opere straordinarie, li trasmetterà al Ministero dei Lavori Pubblici, cui ne spetta l'approvazione.

Art. 83.

Gli Uffici del Genio civile, ai quali sia commessa la compilazione di progetti per opere da eseguirsi in porti di 4ª classe, faranno conoscere al Prefetto l'importo presuntivo delle spese necessarie per indennità di viaggio agli ufficiali del Genio civile, per rilievi, per copie ed oggetti di cancelleria, onde una corrispondente somma sia anticipata dal Comune o dal Consorzio.

L'ingegnere capo renderà poi conto dell'anticipazione nei modi stabiliti dal Regolamento per la contabilità dello Stato.

Art. 84.

I progetti saranno compilati secondo le norme prescritte per quelli riguardanti le opere di conto dello Stato, previe le opportune intelligenze con le Capitanerie di porto per quanto riguarda i servizi ad esse affidati.

Art. 85.

All'esame ed all'approvazione dei progetti di opere straordinarie nei porti di 4ª classe sono applicabili le disposizioni dell'articolo 20 del presente Regolamento.

Art. 86.

Approvato un progetto con le formalità di cui all'articolo 28 della legge, spetterà al Comune o al Consorzio di procedere, se ne sarà il caso, come è prescritto dalla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Le occupazioni, sia provvisorie che permanenti, degli spazi acquei o di aree demaniali marittime, sono soggette alle norme prescritte dal Codice della Marina mercantile e dal relativo Regolamento.

Art. 87.

Alla esecuzione dei lavori indicati nei precedenti articoli sarà provveduto dal Comune o dal Consorzio sotto l'alta sorveglianza degli Uffici del Genio civile.

Le competenze degli ufficiali del Genio civile incaricati dell'alta sorveglianza sono a carico dello Stato; quelle per la direzione ed assistenza dei lavori, del Comune o del Consorzio.

Il Ministero dei Lavori Pubblici potrà autorizzare, secondo l'articolo 42 della legge 19 giugno 1893 sul Genio civile, gli Uffici del Genio civile a dirigere anche i lavori, nel qual caso le indennità dovute al personale saranno sostenute dal Comune o dal Consorzio, se l'autorizzazione sia stata accordata in seguito a loro domanda.

Art. 88.

L'ingegnere direttore dei lavori, sia esso un ufficiale del Genio civile o un incaricato del Municipio, tenute presenti le prescrizioni e le disposizioni del contratto, dovrà prendere concerti colla competente Autorità marittima per quanto concerne l'ordine e l'esecuzione dei lavori.

Art. 89.

Per provvedere a quanto dispone l'articolo 29 della legge, i Prefetti, a mezzo specialmente delle Intendenze di Finanza, delle Camere di commercio e degli Uffici del Genio civile, raccoglieranno le notizie di cui al precedente articolo 7 per la misura del movimento commerciale e per l'indicazione dei Comuni interessati.

Per la designazione dei Comuni da comprendere in Consorzio e per la determinazione delle loro quote di contributo, si seguiranno i criteri e le norme di cui negli ultimi due comma dell'articolo 8 della legge e negli articoli 8 e 18 del presente Regolamento.

Art. 90.

Nel decreto che il Prefetto deve emettere a termini dell'articolo 8 della legge per la costituzione del Consorzio, sarà stabilito in qual modo ed in quale proporzione i Comuni debbono essere rappresentati nell'assemblea consorziale e sarà pure indicata la sede del Consorzio.

Per determinare il modo e la proporzione di rappresentanza in Consorzio, si dovrà aver riguardo non solo all'entità della quota di concorso ai singoli Comuni assegnata, ma anche a tutte le altre circostanze e condizioni di fatto che stiano a dimostrare il maggiore o minore interesse di essi nel porto.

Art. 91.

Divenuto definitivo il decreto del Prefetto, i delegati dei Comuni interessati, riuniti in assemblea generale, procederanno alla formazione di uno speciale Statuto o Regolamento per la gestione ed amministrazione del Consorzio, e potranno nominare un Consiglio d'amministrazione.

Art. 92.

Le deliberazioni della rappresentanza consorziale e del Consiglio d'amministrazione sono soggette, per la loro approvazione ed omologazione, alle stesse formalità di quelle dei Consigli e delle Giunte comunali, a termini della legge comunale e provinciale.

Art. 93.

Spirato il termine, di cui all'articolo 30 della legge, senza che alcuno dei Comuni interessati abbia impugnato il decreto del Prefetto, tutti i Comuni saranno ritenuti assenzienti e il decreto diverrà obbligatorio ed avrà immediatamente effetto.

Art. 94.

Gli atti di liquidazione, compilati annualmente dal Comune o dal Consorzio, a termini dell'articolo 31 della legge, dovranno contenere tutte le specificazioni necessarie per stabilire l'entità e la regolarità delle spese ed il riparto delle quote di concorso di ciascuno dei Comuni interessati.

Nelle spese per le opere saranno comprese quelle indicate nell'articolo 15 della legge.

Gli atti di liquidazione debbono essere rassegnati al Prefetto, che provvede alla loro approvazione dopo sentito l'Ufficio del Genio civile. Saranno poscia comunicati ai Comuni interessati, i quali dovranno versare alla Cassa del Consorzio la quota risultante a loro debito, salvo gli effetti del conto finale quando si tratti di opere nuove.

I reclami contro le liquidazioni saranno risoluti a termini dell'articolo 31 della legge. Essi non daranno diritto a sospensione di pagamento, ma a restituzione, se ed in quanto sarà del caso.

Art. 95.

Gli Uffici del Genio civile, le Capitanerie di porto, le Intendenze di Finanza ed i Comuni dovranno dare al Prefetto tutte le notizie che richiederà per poter soddisfare a quanto è prescritto dall'articolo 33 della legge.

Art. 96.

Nessuna responsabilità potrà mai incombere allo Stato, nè da esso alcunchè potranno ripetere i Comuni, od i Consorzi dei Comuni, pel fatto che la compilazione dei progetti o la direzione dei lavori siano state affidate agli Uffici del Genio civile.

Capo IX.

Spese per fanali e per segnalamenti.

Art. 97.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, relative alle spese che sono a carico delle Provincie e dei Comuni per le opere dei porti, si applicano anche a quelle occorrenti pei fari, fanali e segnalamenti di che agli articoli 34 e 35 della legge.

L'esercizio dei fari e fanali è disciplinato da Regolamento speciale.

Capo X.

Delle Commissioni locale e centrale.

Art. 98.

Tutti i progetti di massima per nuove opere marittime ed anche quelli di esecuzione, ove non siano stati preceduti da un progetto di massima, quando la loro natura ed importanza lo richieggano, debbono essere sottoposti all'esame e parere di Commissioni, locale una, centrale l'altra, come al precedente articolo 20.

Art. 99.

La Commissione locale è presieduta dal Prefetto della Provincia, nella quale trovasi il porto, e da esso è convocata, in seguito a disposizioni del Ministero dei Lavori Pubblici.

Ne fanno parte:

un membro della Camera di Commercio ed Arti;

il sindaco od un consigliere del Comune nel quale trovasi il porto;

l'ingegnere capo del Genio civile, nelle cui attribuzioni sono i lavori marittimi della Provincia;

un ufficiale del Genio militare;

un ufficiale della Marina militare;

il capitano di porto;

un capitano della Marina mercantile da designarsi dal Prefetto;

l'intendente di Finanza od un suo rappresentante;

un consigliere della Provincia in cui è situato il porto;

un consigliere di ciascuna altra Provincia interessata;

l'autore del progetto, al solo scopo di dare schiarimenti e notizie.

Un ufficiale del Genio civile sarà incaricato delle funzioni di segretario.

Il Prefetto prenderà volta per volta concerti colla Camera di Commercio, col Municipio, col comandante del Dipartimento marittimo, col comandante generale della Divisione militare, colla Capitaneria di porto e coll'Intendente di Finanza per la designazione dei rispettivi loro delegati a far parte della Commissione.

Art. 100.

Il Prefetto nel convocare la Commissione informerà i componenti la medesima degli affari da discutere, avvertendoli che i relativi progetti e documenti sono depositati nella Prefettura, acciò possano esaminarli.

Fra il giorno dell'invito di convocazione e quello dell'adunanza dovranno passare almeno otto giorni.

Il Prefetto nomina il relatore di ciascun affare.

Art. 101.

I membri della Commissione, funzionari dello Stato, informeranno il Ministero dal quale dipendono delle discussioni e dei voti della Commissione stessa.

Art. 102.

La Commissione centrale siede presso il Ministero dei Lavori Pubblici.

È presieduta dal Ministro, o da chi per esso, e ne fanno parte:

il direttore generale delle Opere idrauliche;

due ispettori del R. Corpo del Genio civile;

un ufficiale superiore o Generale della R. Marina;

un direttore o ispettore del Genio navale;

un ufficiale superiore o Generale del Genio militare;

il direttore generale della Marina mercantile;

un direttore generale od Ispettore generale delle Finanze;

un funzionario superiore del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Direttore capo della Divisione dei porti del Ministero dei Lavori potrà intervenire alle adunanze della Commissione per fornire le notizie e schiarimenti di cui fosse richiesto.

Un Ufficiale del Genio civile sarà incaricato delle funzioni di Segretario.

Quando le opere in progetto interessino direttamente la difesa dello Stato, dovranno partecipare agli studi della Commissione centrale e prendere parte alle sue adunanze: un Ufficiale superiore del R. Corpo d'artiglieria, ed un Ufficiale superiore dello Stato Maggiore.

Ciascun Ministero designerà i propri delegati, e quello dei Lavori Pubblici provvederà con decreto alla costituzione della Commissione.

Art. 103.

La Commissione centrale terrà le sue adunanze ordinariamente ogni tre mesi, e potrà inoltre essere convocata straordinariamente per casi d'urgenza presso il Ministero dei Lavori Pubblici.

PARTE SECONDA

Attribuzioni e reciproche relazioni degli Uffici del Genio civile e delle Autorità marittime e comunali.

Capo I.

Disposizioni generali.

Art. 104.

Il servizio tecnico dei porti, e dei fari e delle spiaggie è nelle attribuzioni degli Uffici del Genio civile, ai quali è pure affidato il servizio della laguna di Venezia nei riguardi idraulici.

Il servizio della polizia dei porti e delle spiaggie entra nelle competenze delle Capitanerie di porto, a termini del Codice per la Marina mercantile e del relativo Regolamento.

Art. 105.

I predetti Uffici dovranno fra loro mantenere le relazioni necessarie per la regolarità dei servizi ad essi rispettivamente affidati, secondo le norme tracciate nel Capo seguente, e che riguardano:

a) la manutenzione e la conservazione delle opere d'arte dei porti;

b) le macchine galleggianti destinate al servizio delle opere dei porti;

c) le gru per l'imbarco e sbarco delle merci;

d) i bacini da raddobbo e gli scali di alaggio;

e) le darsene o bacini commerciali;

f) le nuove opere dei porti e delle spiaggie;

g) il servizio delle zavorre;

h) la manutenzione ed accensione dei fari, dei fanali di segnalamento e d'illuminazione delle calate, e la manutenzione dei segnali fissi e galleggianti;

i) la pesca in riguardo al regime idraulico dei porti e delle spiaggie marittime e la conservazione delle opere relative;

l) i rivi e canali che sboccano nei porti;

m) la polizia tecnica dei porti e delle spiaggie.

Art. 106.

Per gli affari e servizi di competenza dell'Amministrazione comunale riguardo ai porti e alle spiaggie, i Comuni dovranno provvedere previa intelligenza cogli Uffici del Genio civile e colle Capitanerie di porto.

Capo II.

Disposizioni particolari.

§ *a*) *Della manutenzione e conservazione delle opere d'arte nei porti.*

Art. 107.

A cura degli Ingegneri Capi del Genio civile e degli Uffici dipendenti, e in conformità delle istruzioni generiche da emanarsi dal Ministero dei Lavori Pubblici e di quelle speciali da richiedersi caso per caso all'Ispettore compartimentale, si procederà a periodi determinati, od anche straordinariamente, alla visita delle opere marittime, non omettendo, ove ne sia il caso, di eseguire i rilievi necessari per verificare le condizioni in cui si trovano le varie opere dei porti, le spiaggie e i fari, e quali restauri o miglioramenti vi occorrono, sui quali, prima di far proposta al Ministero dei Lavori Pubblici, interpelleranno, ove ne sia il caso, le Capitanerie di porto, affine di accertare quali maggiormente interessino la navigazione e il commercio.

Art. 108.

Le Capitanerie, anche non interpellate, potranno indicare e proporre agli Uffici del Genio civile i provvedimenti e i lavori che reputassero necessari per la buona conservazione delle opere marittime.

Art. 109.

I Capitani di porto debbono dare al personale da essi dipendente le necessarie istruzioni perchè forniscano agli Uffici del Genio civile le informazioni e notizie che fossero loro richieste, a norma del precedente articolo 107.

Art. 110.

Le Capitanerie informeranno gli Uffici del Genio civile dei danni e guasti che riscontrassero nelle opere dei porti, indicando quali, a loro avviso, ne siano le cause, e come si possa provvedere a ripararli.

Se i danni fossero cagionati dal fatto di terzi, le Capitanerie provvederanno a termini dell'articolo 177 del Codice per la Marina mercantile e dell'articolo 864 del relativo Regolamento; e gli Uffici del Genio civile, nel trasmettere alle Capitanerie di porto la perizia dei danni, accenneranno anche al tempo presumibile entro il quale potranno essere intraprese e compiute le riparazioni.

L'importo dei danni sarà, in seguito ad ordine delle Capitanerie, versato nella Tesoreria provinciale o nelle Casse dipendenti, e le riparazioni saranno fatte eseguire dagli Uffici del Genio civile a carico dei fondi all'uopo assegnati nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 111.

Gli Uffici del Genio civile faranno conoscere alle Capitanerie di porto se ed entro quali limiti possa essere provveduto alle loro proposte per restauri o miglioramenti delle opere dei porti, e le terranno successivamente informate dell'esito dei provvedimenti da essi Uffici provocati.

Art. 112.

Per le riparazioni alle opere dei porti, spiaggie e fari cui non provvede il Ministero dei Lavori Pubblici, le Capitanerie di porto

si rivolgeranno alle Amministrazioni ed agli Enti morali, ai quali incombe di provvedere, informandone l'Ufficio del Genio civile.

Art. 113.

Gli Uffici del Genio civile non hanno ingerenza diretta sugli edifici destinati al servizio delle Capitanerie di porto.

Qualora nei detti edifici esistano locali dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, gli Uffici del Genio civile, prima di provvedere ai lavori di manutenzione e di riparazioni nei locali stessi, dovranno prendere concerti colla Capitaneria di porto.

La manutenzione e le riparazioni delle banchine e dei moli sui quali fossero costruiti detti edifici restano sempre nella esclusiva competenza degli Uffici del Genio civile, salvo quanto è disposto nel precedente articolo 104.

§ b) *Delle macchine galleggianti destinate al servizio delle opere dei porti.*

Art. 114.

I galleggianti di proprietà dello Stato, addetti al servizio della navigazione dei porti, della costruzione e manutenzione delle scogliere e delle altre opere portuali, e il personale che ne ha la custodia, dipendono direttamente dagli Uffici del Genio civile, salvo quanto è disposto dal Codice per la Marina mercantile e dal relativo Regolamento riguardo alla polizia dei porti, delle spiaggie e della navigazione.

Art. 115.

Gli Uffici del Genio civile avranno cura che nell'ormeggio dei galleggianti, di che al precedente articolo, e nella loro custodia, siano rigorosamente osservate le prescrizioni che regolano il servizio dei porti.

Art. 116.

La stazione ordinaria d'ormeggio dei galleggianti, di cui nei precedenti articoli, sarà stabilita dalle Capitanerie di porto, sentito l'Ufficio del Genio civile.

Occorrendo di spostare i galleggianti da un luogo all'altro d'uno stesso porto o da un porto ad un altro, saranno osservate le norme prescritte dall'articolo 933 del Regolamento per la esecuzione del Codice della Marina mercantile.

Art. 117.

Qualora gli Ufficiali delle Capitanerie di porto constatino qualche difetto di custodia o di ormeggio, o ritengano che in qualsiasi circostanza possa essere compromessa la sicurezza dei galleggianti, di cui nei precedenti articoli, provvederanno a termini del Codice per la Marina mercantile, informandone nel medesimo tempo l'Ufficio del Genio civile.

Art. 118.

Nei porti che trovansi in località ove non risiede l'Ufficio del Genio civile, il materiale galleggiante e il personale che v'è addetto, potranno, previa l'approvazione dei competenti Ministeri, essere posti sotto l'immediata dipendenza dell'Ufficiale di porto, il quale si atterrà alle istruzioni che dal competente Ufficio del Genio civile gli verranno impartite.

Art. 119.

Dovendo qualche galleggiante essere posto in disarmo o in riparazione, o rimesso in esercizio, l'Ufficio del Genio civile ne informerà l'Autorità marittima locale per quelle particolari intelligenze che fossero del caso.

Art. 120.

Le prescrizioni contenute nei precedenti articoli sono applicabili anche ai galleggianti delle Imprese di opere marittime, che vi si dovranno uniformare.

Gli Uffici del Genio civile comunicheranno alle Capitanerie le disposizioni che al riguardo si contenessero nei Capitolati d'appalto.

Art. 121.

Occorrendo di raddobbare o riparare i galleggianti dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici, gli Uffici del Genio civile dovranno prendere accordi colle Capitanerie di porto per la scelta e disponibilità del luogo ove possano essere tirati a terra sotto l'osservanza delle discipline del porto.

Egualmente dovranno prendere accordi quando si tratti della demolizione di simili galleggianti dichiarati inservibili e fuori d'uso.

§§ c) e d) *Delle gru per l'imbarco e sbarco delle merci, dei bacini da raddobbo e degli scali di alaggio.*

Art. 122.

Le gru e gli altri meccanismi per l'imbarco, sbarco e trasbordo delle merci, nonchè i pontoni e gli alberi da carenaggio che fossero provveduti e impiantati a cura dello Stato, dopo ultimati e collaudati, sono dall'Ufficio del Genio civile consegnati a quello di porto, perchè ne possa disporre nell'interesse del commercio.

Quante volte le Capitanerie di porto credano opportuno d'affidare per concessione a privati o ad Enti morali l'esercizio dei predetti meccanismi, interpelleranno la Camera di commercio e il competente Ufficio del Genio civile, il quale, ove nulla abbia da eccepire al riguardo, formulerà le condizioni d'ordine tecnico da comprendersi nell'atto di concessione, affine d'assicurare la regolare manutenzione, la buona conservazione e, ove ne sia il caso, anche il miglioramento dei meccanismi medesimi; ed esprimerà pure il proprio avviso circa alle tariffe che i concessionari potranno applicare, sentita al riguardo la Camera di commercio. Un funzionario dello stesso Ufficio del Genio civile interverrà agli atti di consegna e riconsegna.

Art. 123.

Quando l'esercizio dei meccanismi, di cui sopra, non sia affidato a privati o ad Enti morali, la Capitaneria di porto provvederà a regolarne l'uso per parte del pubblico, mediante speciali disposizioni da concertarsi con la Camera di Commercio e con l'Ufficio del Genio civile, cui spetterà di curarne la regolare manutenzione e di provvedere alle riparazioni occorrenti.

Art. 124.

Ove i meccanismi fossero di proprietà delle Camere di Commercio o di privati, il loro esercizio sarà regolato a norma degli atti di concessione, e in difetto, secondo le disposizioni particolari fissate d'accordo fra la Capitaneria di porto e gli Enti interessati col concorso degli Uffici del Genio civile.

Art. 125

Gli Uffici del Genio civile debbono curare che nell'esercizio dei meccanismi di proprietà dello Stato, di Enti morali o di privati siano sempre osservate le condizioni tecniche e le regole prescritte per impedire guasti, rotture, danni alle persone o alle merci. Visiteranno perciò periodicamente le macchine e gli attrezzi per accertarne la solidità e la sicurezza, nonchè la buona conservazione, e informeranno la Capitaneria o l'Ufficio di porto degl'inconvenienti riscontrati, onde provvedano a farli cessare.

Tanto l'Ufficio del Genio civile, quanto la Capitaneria di porto, potranno promuovere visite di meccanici specialisti.

Tutto ciò non scema la responsabilità di coloro che tengono in esercizio le macchine, e ai quali vanno sempre addebitati i cattivi successi e i disastri.

Art. 126.

Le norme sopra indicate si estendono all'uso ad all'esercizio dei bacini da carenaggio e degli scali da alaggio, salvo le particolari modalità da determinarsi a seconda dei casi e della importanza di tali stabilimenti.

§ e) *Delle darsene o bacini commerciali.*

Art. 127.

Le darsene o bacini commerciali che non costituiscono parte del porto s'intendono soggette alle discipline generali del Genio civile, e le Capitanerie esercitano su di esse le rispettive loro attribuzioni.

Art. 128.

Quante volte l'esercizio degli stabilimenti predetti sia affidato per speciale atto di concessione all'industria privata od a qualche Ente morale, la ingerenza delle Capitanerie e degli Uffici del Genio civile è regolata dagli atti di concessione o da particolari discipline concordate, ove d'uopo, con l'Amministrazione delle Dogane.

§ *f) Delle nuove opere dei porti e delle spiaggie.*

Art. 129.

In generale gli Uffici del Genio civile nello studio dei progetti per opere nuove si procureranno dalle Capitanerie di porto e dalle Camere di commercio le particolari informazioni atte a far conoscere più precisamente la utilità e la convenienza di esse sotto il duplice rapporto nautico e commerciale.

Art. 130.

Le Capitanerie potranno fare proposte per la esecuzione di nuove opere. Quando queste non siano di molta importanza, o si tratti semplicemente di miglioramenti alle opere esistenti, le proposte della Capitaneria potranno essere rivolte direttamente all'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile, il quale, fatto un preliminare esame della proposta, ne riferirà col proprio avviso al Ministero dei Lavori Pubblici.

Quando le proposte riguardassero opere nuove o di molta importanza, dovranno dalle Capitanerie di porto essere presentate al Ministero della Marina, il quale, ove ritenga che siano attendibili, le rivolgerà a quello dei Lavori Pubblici.

§ *g) Del servizio delle zavorre.*

Art. 131.

Gli Uffici del Genio civile coadiuvano le Capitanerie di porto nella compilazione dei Regolamenti speciali per il maneggio delle zavorre, in conformità di quanto dispone l'articolo 848 del Regolamento per la esecuzione del Codice della Marina mercantile.

Art. 132.

Quando agli Uffici del Genio civile riconoscono che nelle operazioni o nel maneggio delle zavorre non sono osservate le cautele necessarie ad evitare danni o pregiudizio ai fondali ed alle opere del porto, ne riferiranno, esponendo, se del caso, le loro proposte alla Capitaneria di porto, per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 133.

I capitolati per l'appalto dell'esercizio di un deposito permanente di zavorre sono compilati dalla Capitaneria di porto, previ concerti con l'Ufficio del Genio civile, e quindi trasmessi al Ministero della Marina per l'approvazione.

§ *h) Della manutenzione ed accensione dei fari, dei fanali di segnalamento o d'illuminazione delle calate, della manutenzione dei segnali fissi e galleggianti.*

Art. 134.

Le Capitanerie di porto raccolgono dai capitani e padroni marittimi informazioni circa l'efficacia e la regolarità della illuminazione dei fari e fanali, nonchè del funzionamento dei segnali fissi e galleggianti, e le comunicano agli Uffici del Genio civile.

Art. 135.

Ricevute le informazioni, di cui nel precedente articolo, gli Uffici del Genio civile provvedono, secondo la loro competenza, coadiuvati dalle Capitanerie di porto.

Qualora trattisi di fari, di fanali o di segnali galleggianti situati nei porti o nelle spiaggie di 4ª classe, gli Uffici del Genio civile, per mezzo della Prefettura, denunziano il difetto al Comune od al Consorzio, cui spetta di provvedere, indicando il da farsi.

In caso d'inadempimento proporranno alla Prefettura la esecuzione d'ufficio, informandone il Ministero dei Lavori Pubblici e l'Ufficio idrografico della R. Marina pel necessario avviso ai naviganti.

Art. 136.

Le Capitanerie di porto debbono prestarsi per agevolare agli Uffici del Genio civile il modo di compiere regolari ed uniformi osservazioni intorno alla visibilità dei fari e dei segnali, tanto a scopo di controllo, quanto a scopo tecnico.

Art. 137.

Per circostanze eccezionali di luogo o di distanza potrà il Ministero dei Lavori Pubblici, d'accordo con quello della Marina, affidare ad un ufficiale di porto il servizio di vigilanza di qualche faro o segnale marittimo.

In questo caso l'ufficiale di porto dovrà attenersi alle istruzioni che gli verranno date dall'Ufficio del Genio civile.

§ *i) Della pesca in riguardo al regime idraulico dei porti ed alle opere marittime.*

Art. 138.

Le Capitanerie di porto non permetteranno che si faccia esercizio di pesca in vicinanza alle opere dei porti con mezzi, utensili ed attrezzi che possano recar pregiudizio alla conservazione delle opere stesse.

Art. 139.

Gli Uffici del Genio civile e le Capitanerie di porto, nonchè gli agenti di Finanza, vigileranno a che ogni abuso di pesca, massime di quella che si esercita con materie esplodenti, sia accertato e deferito all'Autorità giudiziaria per gli effetti della legge 4 marzo 1877, n. 3706, sulla pesca.

§ *l) Dei rivi e canali che sboccano nei porti.*

Art. 140.

Oltre alle visite ordinarie che, a' sensi dell'articolo 891 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Marina mercantile, debbono farsi ai rivi e canali che sboccano nei porti, gl'ingegneri capi del Genio civile o gl'ingegneri da essi delegati praticheranno visite straordinarie, quante volte ritengano che i rivi e canali stessi siano causa speciale e diretta d'interrimento dei porti.

Di tali visite sarà redatto processo verbale, dal quale potrà risultare sino a qual limite di estensione entro terra si ritiene che il rivo o canale abbia influenza sul regime del porto, e quali opere di sostegno siano necessarie per impedire l'interrimento. Dovrà inoltre essere indicato il nome dei proprietari obbligati ad eseguire le opere stesse, a' termini dell'articolo 179 del Codice per la Marina mercantile.

Tale processo verbale sarà a cura del Prefetto notificato ai proprietari, con invito di presentare, entro un congruo termine, la domanda ed i progetti di cui all'articolo 888 del summentovato Regolamento.

Art. 141.

Non presentandosi dai proprietari la domanda ed il progetto di cui al precedente articolo, il Prefetto ne informerà il Ministero dei Lavori Pubblici, il quale, se lo ritiene necessario, ne ordinerà la compilazione all'Ufficio del Genio civile.

I progetti saranno depositati nell'Ufficio di prefettura, ed il Prefetto inviterà i singoli proprietari a prenderne conoscenza, avvertendoli che quante volte non siano da essi presentate per iscritto osservazioni in contrario entro il termine di 15 giorni, sarà emesso il decreto di approvazione dei progetti e di esecuzione delle opere.

Art. 142.

Qualora i progetti delle opere siano presentati dai proprietari, il Prefetto provvederà a norma dell'articolo 888 del Regolamento sulla Marina mercantile, e se dall'Ufficio del Genio civile vi fossero state proposte modificazioni, il Prefetto ne avvertirà i proprietari, in conformità e per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 143.

Sulle opposizioni ed osservazioni che fossero fatte dai proprietari, tanto in riguardo all'obbligo di costruire le opere, come in riguardo alle modificazioni proposte nei progetti da essi presentati, quando non intervenga accordo, deciderà definitivamente il Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio superiore.

Nello stesso modo e con le stesse formalità sarà provveduto sulle osservazioni che fossero presentate dai proprietari intorno ai progetti compilati dagli Uffici del Genio civile, quando questi non credano di accogliere le osservazioni ed i proprietari insistano.

Art. 144.

Risoluta ogni questione, approvato e reso esecutivo il progetto, sarà a cura del Prefetto prefisso ai proprietari il termine entro il quale dovranno intraprendere ed ultimare le opere.

Art. 145.

Qualora i proprietari non iniziassero o non ultimassero le opere nel tempo e nel modo prescritti, il capitano di porto e l'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile, od i loro delegati,

procederanno ad una verifica locale per constatare lo stato delle cose ed il relativo processo verbale servirà di base al giudizio di contravvenzione, di cui agli articoli 179 e 421 del Codice per la Marina mercantile.

Art. 146.

Nel giudizio contravvenzionale interverrà un ufficiale del Genio civile, e, nell' interesse dell' Amministrazione costituitasi parte civile, chiederà che, ferma la pena pecuniaria, di cui all'articolo 421 del Codice per la Marina mercantile, sia pronunciata la condanna del contravventore all'esecuzione delle opere secondo il progetto già approvato e reso esecutivo, prefiggendogli all'uopo un breve termine, con la clausola, a favore dell'Amministrazione istante, ed a' termini dell'articolo 1220 del Codice civile, dell'autorizzazione ad eseguire o far eseguire essa stessa le opere a spese del contravventore, nel caso in cui questo non le abbia eseguite entro il termine prefisso, o le abbia eseguite in modo non corrispondente alle regole d'arte ed alle indicazioni del progetto.

Art. 147.

Accolte le istanze, di cui al precedente articolo, e divenuta irrevocabile la sentenza, l'Amministrazione procederà d' ufficio, in caso d'inadempienza o di non perfetto adempimento, da parte del contravventore, alla esecuzione delle opere.

Art. 148.

Ultimati e collaudati i lavori, l'Ufficio del Genio civile compila il conto delle spese occorse, corredato dei documenti giustificativi.

Nel conto saranno comprese le spese di direzione e di assistenza.

Art. 149.

Una copia del conto coi relativi documenti, di che nel precedente articolo, sarà, a cura del Capitano di porto, notificata in via amministrativa ai proprietari obbligati al pagamento, con ingiunzione del termine entro al quale dovranno versare la somma nella Tesoreria dello Stato.

Trascorso inutilmente il termine suaccennato, un'altra copia del conto e dei documenti, munita di nuovo precetto, e dichiarata esecutoria dal Presidente del Tribunale civile competente per territorio, sarà, a forma dell'articolo 56 del Codice per la Marina mercantile, notificata al debitore moroso per cura del Pretore, il quale, occorrendo, farà procedere alla riscossione forzata.

Potranno gl'interessati presentare reclami nel termine e nelle forme di cui al precitato articolo 56.

Art. 150.

Il procedimento coattivo, di cui nei precedenti articoli, verrà applicato anche dopo esaurite le pratiche in via amministrativa e dopo che sia stata pronunciata sentenza di condanna, ove del caso, per le contravvenzioni a quanto è prescritto dall'ultimo comma dell'articolo 179 del Codice per la Marina mercantile e 896 del relativo Regolamento, sia per costringere i contravventori all'esecuzione delle opere di remissione in pristino o di quelle altre che fossero ritenute necessarie in loro vece, sia per ottenere il rimborso delle spese quando dette opere fossero state eseguite d'ufficio.

§ m) *Della polizia tecnica dei porti e delle spiaggie.*

Art. 151.

Quando l'uso e la destinazione delle opere dei porti non siano consentanee allo scopo per cui le opere stesse furono costruite, o siano tali da comprometterne la buona conservazione, gli Uffici del Genio civile ne avvertiranno le Capitanerie di porto pei necessari provvedimenti.

Art. 152.

Per il recupero o remozione di galleggianti affondati, da curarsi dal Ministero della Marina, come al Codice della Marina mercantile e suo Regolamento, gli ufficiali del Genio civile, ai quali è affidato il servizio portuale, si presteranno nella parte tecnica, a seconda delle ordinazioni del Ministero dei Lavori Pubblici, ed in casi di urgenza, a seconda delle richieste della Capitaneria, avvisandone contemporaneamente il detto Ministero.

Non dovranno però ingerirsi della parte amministrativa, riservata alla Capitaneria di porto.

Alla remozione ed al ricupero dovrà però procedersi dall'Ufficio del Genio civile, qualora trattisi dei galleggianti indicati nell'articolo 114 del presente Regolamento.

Art. 153.

Quando si facciano in prossimità dei muri di sponda straordinari depositi od accumulamenti di merci, pei quali possa essere compromessa la stabilità dei muri stessi, gli Uffici del Genio civile ne avvertiranno la Capitaneria di porto, e, d'accordo con essa, stabiliranno i limiti in estensione ed altezza, entro i quali dovranno contenersi tali accumulamenti.

Art. 154.

Quante volte nell'ammaraggio delle navi alle colonne, agli anelli o ad altre prese di ammaraggio, non siano osservate le cautele prescritte, e vengano ad ammararsi più navi ad una stessa presa, in guisa da cimentarne la stabilità, gli Uffici del Genio civile ne informeranno la Capitaneria di porto perchè provveda.

Le Capitanerie sorveglieranno perchè i grandi bastimenti accostati alle calate rallentino i loro armeggi, man mano che si alleggeriscono del loro carico, e perchè i piroscafi non diano moto alla macchina stando all'ormeggio.

Quando gli ormeggi siano costituiti da catene, debbono essere rivestiti di paglia o d'altro, ovvero appoggiati su legno.

Art. 155.

Nel compilare gli speciali Regolamenti, di cui all'articolo 812 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Marina mercantile, le Capitanerie di porto dovranno sentire l'Ufficio del Genio civile per quanto concerne la conservazione delle opere.

Art. 156.

Prima di fissare in un Capitolato speciale per opere marittime la destinazione di spazi acquei, di spiagge o di arenili ad uso di cantieri o di luoghi di deposito a favore delle Imprese, gl'Ingegneri capi del Genio civile debbono prendere preventivi accordi per iscritto colla Capitaneria di porto. In un congruo termine, in ogni caso non minore di giorni 15, prima che debba aver luogo l'effettiva occupazione delle aree, gli Uffici stessi debbono darne avviso alla competente Autorità marittima, perchè provveda a renderle disponibili.

La consegna di queste aree, quando non siano destinate come sede delle opere, sarà fatta alle Imprese da un ufficiale della Capitaneria di porto, coll'intervento dell'Ingegnere capo del Genio civile, o di chi per esso.

In ogni caso non potranno venire consegnate alle Imprese che le aree designate e indispensabili pei lavori.

Dopo ultimati i lavori, la riconsegna delle aree che hanno servito per uso di cantieri o di luoghi di deposito sarà fatta dall'Imprese alle Capitanerie di porto coll'intervento dell'Ingegnere direttore dei lavori.

Art. 157.

Le aree consegnate alle Imprese dei lavori marittimi tanto come sede delle opere, quanto come cantieri dei lavori o di deposito dei materiali e dei mezzi d'opera, dipendono direttamente nei riguardi tecnici dall'Ufficio del Genio civile, cui è affidata la direzione dei lavori appaltati, ferma l'osservanza delle discipline di porto, per le quali l'Ufficio medesimo dovrà prendere intelligenze colla Capitaneria.

Art. 158.

Qualora le Capitanerie di porto vengano a cognizione che nelle aree consegnate alle Imprese abbia luogo qualche abuso, sia per opera degli appaltatori, che per opera di terzi, essi ne informeranno l'Ufficio del Genio civile pei provvedimenti da prendere, salvo casi d'urgenza, nei quali potranno provvedere direttamente, avvisandone contemporaneamente l'Ufficio del Genio civile.

Art. 159.

Prima di far intraprendere i lavori di escavazione nei porti,

gli Uffici del Genio civile ne daranno avviso alla Capitaneria di porto, e con essa concerteranno l'ordine da seguire nell'escavazione delle diverse zone, affinchè siano in tempo disormeggiati i bastimenti e lasciati liberi i passaggi ai cavafondi, alle barche di trasporto ed ai rimorchiatori.

L'avviso di cui sopra dovrà essere dato alla Capitaneria di porto almeno quindici giorni prima di quello in cui debbono incominciare i lavori.

Analoghi concerti colle Capitanerie di porto dovranno essere presi dall'Ufficio del Genio civile per pontoni e per gli altri galleggianti addetti al servizio delle scogliere e dei lavori di fondazione.

Art. 160.

Gli Ufficiali del Genio civile, nel dare avviso alle Capitanerie di porto dell'intraprendimento dei lavori dati in appalto, designeranno il nome dell'appaltatore e del suo rappresentante e trasmetteranno alle Capitanerie stesse un estratto della parte del Capitolato speciale d'appalto che ad esse può interessare.

Art. 161.

Dovendosi provvedere all'impianto o spostamento di colonne, anelli, castelli di ammaraggio, boe, prese di ormeggio o di guida, mede od altri segnali, sia fissi che galleggianti, per facilitare l'entrata e la stazione dei bastimenti nei porti, gli Uffici del Genio civile prenderanno concerti colla competente Autorità marittima.

Art. 162.

Agli Uffici del Genio civile spetta di curare che, mediante lo impianto dei necessari idrometri e di opportuni istrumenti meteorologici nei porti, siano giornalmente fatte, ove occorra, regolari osservazioni sul flusso e riflusso del mare, nonchè sulla direzione e forza dei venti e delle correnti.

Tali osservazioni saranno riportate su appositi registri, dai quali, alla fine di ogni trimestre, saranno poi desunti i risultati.

Pei porti situati ove non ha sede un Ufficio del Genio civile, le osservazioni di cui sopra potranno, previ accordi fra il Ministero dei Lavori Pubblici e quello della Marina, essere affidate ad Ufficiali dipendenti dalle Capitanerie di porto, i quali si atterranno alle istruzioni che, d'intesa colle Capitanerie stesse, riceveranno dall'Ufficio del Genio civile.

Art. 163.

In quelle spiaggie nelle quali si verificano frequenti e rilevanti variazioni di fondali, dovranno fare particolari e speciali osservazioni gli Uffici del Genio civile nei riguardi tecnici, e le Capitanerie di porto nei riguardi della navigazione e del commercio.

Art. 164.

Quando, per conseguenza di gravi burrasche o di piene di torrenti, si verificassero notevoli alterazioni nelle condizioni delle spiaggie, gli Uffici del Genio civile provvederanno a speciali accurate ispezioni, attingendo anche notizie dagli Uffici di porto e ne informeranno quindi il Ministero dei Lavori Pubblici, presentando le loro proposte pei provvedimenti che stimassero opportuni.

Art. 165.

Gli Ingegneri capi del Genio civile ed i Capitani di porto disporranno di comune accordo perchè ad ogni biennio sia compiuta, per mezzo dei dipendenti Ufficiali, un'ispezione generale del litorale compreso nella rispettiva loro giurisdizione, allo scopo di riconoscere quali abusi, innovazioni od alterazioni di regime siano avvenute.

Del risultato di tali ispezioni gli Uffici del Genio civile e le Capitanerie di porto informeranno i Ministeri dai quali dipendono.

Art. 166.

Per tutto ciò che riguarda la concessione del lido del mare, delle aree, dei porti, delle spiaggie e in generale per tutto ciò che forma oggetto del Titolo III, Cap. I, II, III e IV del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Marina mercantile, le Capitanierie di porto e gli Uffici del Genio civile si uniformeranno alle norme prescritte in detto Regolamento, prendendo nei casi di maggiore importanza preventive intelligenze anche coll'Intendenza di Finanza e con la Camera di commercio.

Art. 167.

Quando sia prescritto nell'atto di concessione, o la Capitaneria di porto lo richieda, un delegato dell'Ufficio del Genio civile interverrà alla stipulazione degli atti di concessione ed alla consegna delle aree.

Art. 168.

Le Capitanerie di porto potranno richedere all'Ufficio del Genio civile di apporre il *visto* ai disegni da allegarsi agli atti di concessione.

Art. 169.

Quando le domande di concessione abbiano per oggetto la costruzione di opere portuarie contemplate ddll'articolo 5 della legge o l'occupazione di opere esistenti, gli Uffici del Genio civile dovranno innanzi tutto riferirne al Ministero dei Lavori Pubblici, esponendo il loro avviso al riguardo.

Art. 170.

Gli Uffici del Genio civile cui risulti di qualche lavoro che rechi innovazioni nelle spiagge o nei porti, debbono accertarsi se ne sia stato accordato regolare permesso dall'Autorità competente, e in caso di abuso o pregiudizio qualsiasi ne informeranno prontamente la Capitaneria di porto, proponendole, ove d'uopo, i provvedimenti opportuni. Quando i provvedimenti non fossero adottati, ovvero riuscissero insufficienti, nè riferiranno al Ministero dei Lavori Pubblici.

In caso di dissenso tra gli Uffici del Genio civile e le Capitanerie di porto, provvede il Ministero della Marina, di concerto con quello dei Lavori Pubblici.

CAPO III.

Dei rapporti coi Comuni interessati nei porti.

Art. 171.

Allorchè, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di porti o per la costruzione di nuove opere, occorra di occupare temporaneamente aree o strade di spettanza comunale, o sia necessaria qualche disposizione edilizia speciale, gli Uffici del Genio civile ne faranno domanda all'Autorità comunale per mezzo del Prefetto, salvo che dai Capitolati d'appalto non ne sia fatto debito agli stessi appaltatori.

Le Autorita comunali faranno conoscere la loro decisione e le riserve o condizioni a cui intendono di subordinane il loro assenso.

Art. 172.

I Comuni debbono dare agli Uffici del Genio civile, che le richiedessero, tutte quelle notizie che possono contribuire a far meglio conoscere le comunicazioni fra il loro centro abitato ed il porto o luogo di approdo, perchè possano tenerne conto nella preparazione dei progetti e nell'esecuzione dei lavori.

Art. 173.

Qualora gl'ingegneri capi del Genio civile, in seguito alle visite ordinarie o straordinarie praticate nei porti di 4ª classe, riconoscano il bisogno di opere di restauro o di manutenzione, ne riferiranno al Prefetto per le disposizioni da dare al Comune od al Consorzio cui spetta di provvedere.

Art. 174.

I Comuni od i Consorzi, allorchè dispongono per l'esecuzione di opere marittime, sia ordinarie che straordinarie, debbono informarne la Prefettura, la quale ne avviserà il competente Ufficio del Genio civile per la sorveglianza che deve esercitare su di esse, a' termini di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici.
G. GIUSSO.

Visto per gli effetti dell'articolo 674 del Regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Il Ministro del Tesoro
DI BROGLIO.

Mod. N. 1
(Art. 24 del Regolamento)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale delle opere idrauliche

Divisione VII – PORTI, SPIAGGIE E FARI

LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

nelle spese sostenute per opere marittime (1)__________

AUTORIZZATE

anteriormente alla Legge del 16 luglio 1884, n. 2518

Esercizio 190__ — 190__

PROVINCIA DI ____________________

*PORTO DI*____________

*Provincia di*________________ *PORTO di*________________ (*Classe*_____

Capitolo del bilancio 190 - 190	Indicazione dei lavori e della legge che li autorizzò	Motivi da cui risulta che i lavori eseguiti nei porti di 2ª classe interessano il commercio	Spesa totale	Quota di concorso a carico								*Osservazioni*
				dello Stato		della Provincia		dei Comuni		dei Circondari		Le indicazioni di cui alla colonna n. 3 occorrono solamente per i porti di 2ª classe, nei quali furono eseguiti lavori interessanti il commercio.
				Percentuale	Importo	Percentuale	Importo	Percentuale	Importo	Percentuale	Importo	
1	2	3	4	5	6	7	9	9		11	12	13

(1) Ordinarie o straordinarie.

Mod. N. 2.
(Art. 24 del Regolamento)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale delle opere idrauliche

Divisione VII — PORTI, SPIAGGIE E FARI

LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

nelle spese sostenute per opere marittime (1)__________

AUTORIZZATE

posteriormente alla Legge del 16 luglio 1884, n. 2518

Esercizio 190__ — 190__

PROVINCIA DI____________________

*PORTO DI*__________

*Provincia di*______________ *PORTO di*__________ (*Categoria*,____ *Classe*,____ *Serie*____)

Capitolo del bilancio 190 - 190	Indicazione dei lavori e della legge che li autorizzò	Motivi da cui risulta che i lavori eseguiti nei porti di 1ª categoria interessano il commercio	Spesa totale	Quota di concorso a carico						Osservazioni
				dello Stato		delle Provincie		dei Comuni		
				Percentuale	Importo	Percentuale	Importo	Percentuale	Importo	Le indicazioni di cui alla colonna n. 3 occorrono solamente per i porti di 1ª categoria, nei quali furono eseguiti lavori interessanti il commercio.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(1) Ordinarie o straordinarie.

Il Numero 349 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 febbraio 1871, n. 33 (serie 2ª), pel trasferimento della capitale del Regno da Firenze a Roma ed il relativo Regolamento approvato con R. decreto dello stesso giorno, n. 36;

Veduta la legge 25 giugno 1865, n. 2359, estesa alla Provincia di Roma col R. decreto 17 novembre 1870, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 19 giugno 1873, n. 1402, che estese alla Provincia di Roma le leggi sulle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici:

Veduto il R. decreto 9 maggio 1875, col quale venne espropriato per causa di pubblica utilità e per servizio del Governo, insieme ad altri, lo stabile del Monastero di S. Bernardino da Siena in Roma, Via Panisperna;

Veduta la susseguente notificazione in data 12 maggio 1875 del Prefetto della Provincia di Roma, dalla quale risulta che in corrispettivo dello stabile espropriato venne offerta la rendita 5 % di L. 2400;

Ritenuto che, soltanto in seguito alla consegna fattane al Comune di Roma, in permuta dei locali dell'ex Convento della Missione da questo posseduti, a forma della convenzione approvata con la legge 3 febbraio 1901, n. 35, ebbe luogo nel giorno 27 ottobre 1900 la presa di possesso da parte del Governo dello stabile suddetto;

Visto il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 8 maggio 1901, col quale venne stabilito doversi assegnare al Convento di S. Bernardino da Siena, ora rappresentato dall'Amministrazione del Fondo per il Culto per conto del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, la rendita annua 5 % di L. 2400 a decorrere dal 27 ottobre 1900, data della presa di possesso dello stabile;

Ritenuto che, a' sensi dell'articolo 22 del Regolamento per l'amministrazione del debito pubblico, approvato col R. decreto 20 settembre 1874, n. 2058 (serie 2ª), l'iscrizione della rendita consolidata 5 % deve farsi col godimento del semestre in corso, e che al pagamento della rendita decorsa dal 27 ottobre 1900 al 30 giugno 1901, potrà intanto provvedere la Direzione generale del debito pubblico, mediante buono a parte, salvo rimborso, che le verrà fatto sul fondo stanziato all'uopo al capitolo 1 del bilancio del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1900-901;

Visto l'articolo 3 dell'allegato *L* all'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, nonchè l'articolo 24 del Regolamento approvato con R. decreto 21 novembre 1894, n. 516, per la conversione in titoli del consolidato 4,50 % netto di tutte le rendite possedute dal Fondo per il Culto anche per conto del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'inscrizione sul gran libro del debito pubblico per il consolidato 5 % dell'annua rendita di lire duemilaquattrocento (L. 2400), con decorrenza di godimento dal 1° luglio 1901, a favore del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, in corrispettivo del fabbricato dell'ex Monastero di S. Bernardino da Siena, espropriato per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

La suddetta rendita di L. 2400 sarà convertita per il corrispondente importo di L. 1920, al netto d'imposta di ricchezza mobile, in altra del consolidato 4,50 % netto, con la medesima intestazione di cui sopra.

Art. 3.

Al pagamento del prorata della rendita di L. 2400 decorsa dal 27 ottobre 1900 a tutto il 30 giugno 1901 nella somma di L. 1627,40, spettante al Fondo di beneficenza e religione suindicato, provvederà con buono a parte la Direzione generale del debito pubblico, la quale ne preleverà il corrispondente importo dal fondo all'uopo stanziato al capitolo 1 del bilancio della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1900-901.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

E. Di Broglio.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

Il Numero 350 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visto il testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Veduta la tabella generale delle Sezioni elettorali politiche;

Veduta la proposta del Prefetto di Perugia, per l'aggregazione alla Sezione elettorale di Amelia della frazione di Capitone (Comune di Narni), attualmente Sezione elettorale politica autonoma del Collegio di Terni;

Ritenuto che la frazione di Capitone ha 47 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La frazione di Capitone, attualmente costituita in Sezione autonoma, è aggregata alla Sezione elettorale di Amelia del Collegio di Terni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero CCVI (Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto del 1° dicembre 1898, n. CCCCXXXIV, col quale furono stabilite le sezioni elettorali per i Collegi di probiviri per le industrie in Roma;

Veduti gli articoli 14, 15 e 22 del Regolamento approvato con R. decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione della legge del 15 giugno 1893, n. 295;

Considerando che il numero degl'inscritti nelle liste elettorali dei Collegi è variato, e che occorre aumentare il numero delle sezioni operaie del I, II, IV e VI Collegio;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le sezioni elettorali operaie per il I Collegio di probiviri per l'industria della carta, tipografica ed altre affini, con sede in Roma, sono portate da tre a quattro.

Art. 2.

Le sezioni elettorali operaie per il II Collegio di probiviri per le industrie della macinazione dei cereali, della panificazione e della pastificazione, con sede nella stessa città, sono portate da una a due.

Art. 3.

Le sezioni elettorali operaie per il IV Collegio di probiviri per le industrie metallurgiche e meccaniche, con sede nella città stessa, sono portate da una a due.

Art. 4.

Le sezioni elettorali operaie istituite in Roma per il VI Collegio di probiviri per l'industria dei trasporti, con sede nella città stessa, sono portate da tre a quattro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO *(Portafoglio)*

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 24 luglio, in lire 104,58.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

23 luglio 1901.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % lordo	100,74 1/2	98,74 1/2
	4 1/2 % netto	111,41 1/4	110,28 3/4
	4 % netto	100,59 1/2	98,59 1/2
	3 % lordo	62,39	61,19

CONCORSI

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visti gli articoli 2, 3, 4 della legge 8 giugno 1890, n. 6878 (serie 3ª), sulla ammissione e sulle promozioni nella magistratura, e 3 a 13 del R. decreto 10 novembre 1890, n. 7279 (serie 3ª), contenente le disposizioni per l'esecuzione della legge stessa, nonchè il R. decreto 15 agosto 1893, n. 484, contenente alcune modificazioni alle disposizioni anzidette;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a n. 150 posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso dovranno presentare domanda in carta da bollo al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti entro il 15 agosto 1901, col mezzo del procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione risiedono.

Art. 3.

La domanda, scritta e firmata dall'aspirante, indicherà con precisione il domicilio del medesimo.

Inoltre dovrà essere corredata dalla *copia integrale* dell'atto di nascita, e dai documenti atti a provare che l'aspirante:

1° è cittadino italiano;

2° ha conseguita la laurea in giurisprudenza in una Università italiana;

3° non trovasi in alcuno dei casi preveduti negli articoli 5, a 7 e 8, nn. 2, 3, 4 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 2ª), modificata con l'articolo 32 del R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª).

Gli aspiranti che già appartengono all'ordine giudiziario sono dispensati dall'obbligo di produrre i documenti di cui ai nn. 1° e 3°.

Art. 4.

Il concorso avrà luogo nella capitale del Regno, mediante esame, secondo le norme stabilite negli articoli 5 a 13 del R. decreto 10 novembre 1890, n. 7279, con le modificazioni disposte dal successivo R. decreto 15 agosto 1893, n. 484.

L'esame consiste:

1° In una prova scritta su ciascuno dei seguenti gruppi di materie:

a) Filosofia del diritto e storia del diritto italiano;
b) Diritto romano;
c) Diritto costituzionale ed amministrativo;
d) Diritto e procedura civile;
e) Diritto commerciale;
f) Diritto e procedura penale.

2° In una prova orale sulle materie dell'esame scritto, ed inoltre sul diritto internazionale e sul diritto ecclesiastico.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 14, 15, 16, 18, 19 e 20 novembre 1901, alle ore 9.

Art. 6.

Per essere dichiarato idoneo, è necessario che il candidato abbia conseguito nell'insieme delle prove scritte ed orali non meno di centonovantasei punti sopra duecentottanta, sempre che abbia riportato almeno dodici voti su venti nelle singole prove scritte ed orali.

Art. 7.

I candidati dichiarati idonei, che avranno compiuto i 21 e non ancora i 30 anni di età, conseguiranno i posti messi a concorso nell'ordine della loro classificazione.

In caso di parità di voti saranno preferiti i più anziani di laurea, ed in caso di parità di data anche della laurea, i più anziani di età.

I concorrenti che avranno riportato i pieni voti in tutte le materie dell'esame, ed avranno ottenuto una dichiarazione di merito distinto da parte della Commissione, saranno nominati uditori con precedenza ad ogni altro; essi godranno, appena nominati, di una indennità di lire 1500 all'anno e potranno presentarsi all'esame pratico per l'abilitazione alle funzioni giudiziarie dopo un solo anno di uditorato.

Roma, addì 20 giugno 1901.

Il Ministro
COCCO-ORTU.

3.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La *Kölnische Zeitung* ha da Pechino che l'Inghilterra avrebbe consentito « per certi casi » ad un aumento dei diritti di dogana fino al 7 1|2 per 100 *ad valorem* e che questa base è stata accettata dalle altre Potenze.

Sempre secondo la *Kölnische Zeitung*, i ministri esteri a Pechino ritengono che i proventi assegnati per l'indennità saranno sufficienti, ma che, se non lo fossero, le Potenze deciderebbero in comune sui mezzi da supplirvi.

Se è vero, osserva il *Temps* di Parigi, come dice la *Kölnische*, che il Governo inglese abbia consentito di portare in « certi casi » al 7 1|2 per 100 i diritti di dogana marittimi, questa concessione non si concilierebbe colle recenti dichiarazioni del Governo inglese e che vennero riassunte in un articolo del *Times*. Aumentare i diritti di dogana, diceva in sostanza l'articolo del *Times*, è ostacolare il nostro commercio, privarci di una leva potente per agire sulla China, pagare sulla nostra tasca la più grossa parte dell'indennità, fortificare il Governo centrale a spese dei Viceré, e conferire alla Russia il titolo di protettrice e di salvatrice degli interessi della Corte.

Il *Times* dichiarava che la politica dell'Inghilterra consisteva nel rifiutare ogni aumento dei diritti di dogana che non fosse compensato coll'abolizione del li-kin.

Un prossimo avvenire, conclude il *Temps*, ci dirà se l'Inghilterra ha rinunziato parzialmente a questa politica ed in quale misura. Per intanto sarà prudente non credervi.

***

L'ufficiosa Agenzia telegrafica russa di Pietroburgo comunica, in data 21 luglio.

« Si annunzia come certo il prossimo viaggio in Francia del conte Lamsdorf, ministro degli affari esteri. Il ministro russo restituirà al sig. Delcassé la visita che ha ricevuta recentemente dal suo collega francese, dopo di essersi presentato al Presidente della Repubblica, signor Loubet.

« La data esatta di questo viaggio non è ancora definitivamente fissata, ma essa avrà luogo certamente durante il viaggio dello Czar Nicolò all'estero. Salvo circostanze impreviste, il viaggio dello Czar avrà luogo nel corso del mese di settembre.

« È probabile che il conte Lamsdorf, abbandonando Parigi, farà visita di cortesia al cancelliere tedesco, conte de Bülow, ed al ministro degli affari esteri d'Austria-Ungheria, conte Goluchowski ».

***

Fu telegrafato di questi giorni da Costantinopoli che il granduca Alessandro Michailovich era arrivato colla sua nave in quella città per far visita al Sultano e che ne è già ripartito.

La *Frankfurter Zeitung* pubblica in proposito un telegramma da Costantinopoli in cui è detto che la visita al Sultano, fatta per ordine dello Czar, non ha un'importanza speciale se non in quanto è la prima volta che un membro della famiglia imperiale di Russia si reca presso il Sultano.

Nei circoli russi, aggiunge il telegramma del giornale tedesco, si afferma nel modo più formale che questa visita non è che un atto di cortesia.

***

La Camera dei Rappresentanti del Belgio ha approvato, in una recente seduta, un progetto di legge ai termini del quale il Belgio potrà procedere, tra dieci anni, all'annessione dello Stato del Congo.

Il progetto di legge ha lo scopo di regolare per intanto i rapporti tra lo Stato congolese ed il Belgio.

Com'è noto la Colonia del Congo sta sotto la sovranità personale di Re Leopoldo e sotto una specie di controllo fi-

nanziario da parte dello Stato belga, che alla Colonia ha prestato già parecchi milioni.

Questo controllo è statuito in una Convenzione stipulata nel 1890, ed ora scadente. Rinnovandosi la Convenzione, il Governo belga intende sistemare i rapporti, finora assai precarî tra la Colonia ed il Belgio.

Secondo, adunque, il progetto di legge approvato dalla Camera, la Convenzione verrà prolungata per 10 anni, trascorsi i quali, il Congo, senza bisogno di ulteriori dichiarazioni, potrà essere annesso al Belgio.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Per l'anniversario del 29 luglio. — A cura della Real Casa, sarà celebrato, il 29, al Sudario, in memoria del Re Umberto, un solenne funerale cui assisteranno S. M. il Re e la Reale Famiglia. La messa, celebrata da monsignor Lanza, sarà accompagnata da musica di Kaller per quartetto ed organo, diretta dal maestro Remigio Renzi ed eseguita dai solisti Moreschi, Mori, Comandini e Calzanera. Si eseguirà l'*Assoluzione* del Duranti.

Prima che al Sudario, le LL. MM. il Re e le Regine, con le LL. AA. RR. i Principi e le Principesse, si recheranno al Pantheon.

Alle 10 messa solenne al Pantheon coll'intervento delle alte cariche dello Stato.

Nel pomeriggio, alle ore 17, si formerà al Castro Pretorio il corteo delle rappresentanze — disposte per ordine alfabetico — pel pellegrinaggio al Pantheon.

Per il pellegrinaggio. — Ad iniziativa del Comitato pel pellegrinaggio alla tomba di Re Umberto, che ha sede in via d'Azeglio, n. 33, sarà presentato a Sua Maestà Vittorio Emanuele III un *album* contenente le firme degli intervenuti, unitamente ad una medaglia d'oro, su cui saranno incise le seguenti iscrizioni: *A Vittorio Emanuele III — Degno figlio di stirpe d'eroi — XXIX luglio 1901 — A ricordo mesto pellegrinaggio — Anniversario morte Umberto — Nella magna Roma — D'ogni parte d'Italia convenuto.*

— Un Comitato di giovani, per commemorare degnamente il Re Martire, il 29 luglio, pubblicherà uno splendido numero unico, sul cui frontespizio vi sarà un pregevole disegno allegorico del prof. Rontini, di Firenze. Hanno inviato scritti per detta pubblicazione: Panzacchi, Fogazzaro, Villari, Molmenti, Oliva, Torraca, Loria, Del Lungo, Yves Guyot (il celebre economista francese), Barzellotti, Costa de Beauregard, Ettore Sacchi, Masi, Gaetano Negri, Giovanni Borelli, ecc.; così questo, per l' importanza del contenuto e per l' eleganza dell' esecuzione, riuscirà un vero monumento artistico e letterario, degno del Re Martire che vuol commemorare.

Alla tomba del Re martire. — Ieri mattina una rappresentanza della *Scuola magistrale di lavoro educativo* depose sulla tomba di Re Umberto al Pantheon una bellissima corona di fiori artificiali eseguita dalle alunne delle scuola.

S. E. l'on. Alfredo Baccelli nelle Puglie. — Si telegrafa da Santeramo che ieri l'on. Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura si recò a visitare i principali centri fillosserati e le nuove e vecchie infezioni nelle contrade di Cocelvini e Iazzitello, per rendersi esatto conto del funzionamento delle numerose squadre esploratrici e dello stato dell'infezione; e dispose che nulla si trascuri perchè la lotta continui energica ed attiva, affinchè si possa con sicurezza conoscer presto lo stato della questione fillosserica nelle Puglie ed impedire od almeno ritardare un'ulteriore diffusione fillosserica.

Nel pomeriggio l'on. Alfredo Baccelli, percorrendo i vigneti lungo la strada carrozzabile da Santeramo fino a Gioia del Colle, ripartì direttamente per Foggia, dove stamane ha visitato la Scuola d'arti e mestieri e la Camera di commercio, e farà ritorno a Roma questa sera.

S. E. l'on. Crispi. — Sullo stato di salute di S. E. l'on. Crispi, l'*Agenzia Stefani* comunica il seguente bollettino pervenutogli da Napoli in data di stamane, ore 8:

« Le condizioni generali dell'infermo continuano a presentare un miglioramento. La depressione nervosa e l'iposistolia cardiaca sono meno accentuate ».

Firmati: « Cardarelli, Capozzi, Caritò ».

Tassa di famiglia. — Il sindaco di Roma ha pubblicato il manifesto col quale si avverte la cittadinanza che l'elenco principale dei contribuenti della tassa di famiglia per l'anno 1901, e quello suppletivo per l'anno 1900, sono stati depositati nell'Ufficio comunale (Tesoreria), posto in via del Campidoglio n. 7, piano terreno, e vi rimarranno esposti per un mese, in tutti i giorni, dalle ore 9 alle 15, compresi i festivi, nei quali l'orario è limitato dalle ore 10 alle 13.

Contro gli elenchi è ammesso il reclamo al Consiglio comunale, durante il mese di pubblicazione, trascorso il quale i reclami non saranno più accettati.

Disastro nel Modenese. — Si ha da Modena, 24:

Nel Comune di San Cesario, sul Panaro, sono crollati tre magazzini di grano posti sopra un laboratorio di trecce di truciolo. Sei ragazze sono morte. Altre tre ragazze e la moglie del proprietario del laboratorio sono rimaste ferite.

Le Autorità sono accorse sul luogo del disastro per l'opera di salvataggio e l'assistenza ai feriti. Nel laboratorio lavoravano 40 ragazze, ma fortunatamente nel momento del disastro la maggior parte erano uscite, essendo l'ora del pranzo.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

WASHINGTON, 23. — Il Tesoro dichiara che, prima di modificare la recente decisione riguardo agli zuccheri, si procurerà il testo delle leggi italiane sugli zuccheri.

Se ne risulterà che queste leggi non comportino un premio indiretto, allora esso farà rimborsare i dazi addizionali.

COSTANTINOPOLI, 23. — Si assicura che Nury bey, aiutante di campo del Sultano, inviato a Tibra, vi sia stato assassinato dagli Arnauti a scopo di vendetta per l'incarcerazione del capo degli Arnauti, Hamdi bey, avvenuta nel giugno scorso.

LONDRA, 23. — Il Governatore generale della Colonia del Capo, Sir A. Milner, si è recato nel pomeriggio alla *Guildhall*, ove il Lord Mayor gli ha conferito solennemente il titolo di cittadino di Londra.

Assistevano alla cerimonia il ministro delle Colonie, Chamberlain, e parecchi altri ministri.

PARIGI, 23. — Si ha da Tangeri: Si dice che Menebi, ambasciatore marocchino a Londra e Berlino, sia partito da Brema, a bordo di un *yacht* noleggiato, per Mazagan.

Questo ritorno precipitoso è commentatissimo.

CRISTIANIA, 23. — Il Re Oscar assisterà alle manovre tedesche presso Danzica, ospite dell'Imperatore Guglielmo.

SUEZ, 23. — È giunto il vapore *Gera*, avente a bordo il maresciallo conte di Waldersee, reduce dalla China.

Il vapore *Gera* approderà probabilmente ad Algeri il 30 corrente.

COPENAGHEN, 23. — Il nuovo Gabinetto è stato così costituito:

Presidenza ed Affari Esteri, professore di giurisprudenza, Deuntzer;

Giustizia, l'avv. della Corte Suprema, Alberti, deputato;
Interno, il redattore dell'*Enevolo*, Soeren, deputato;
Lavori Pubblici, Hoerup, redattore del *Giornale Politiken*;
Agricoltura, il proprietario Ole Hansen, deputato;
Guerra, il colonnello W. H. O. Madsen;
Finanze, il negoziante Christpher Hage, deputato;
Marina, il contrammiraglio Joehlncke;
Culti ed Istruzione, il revisore controllore di Stato, Christensen Stadil, deputato.

Tutti appartengono alla Sinistra.

LONDRA, 24. — Nella seduta del Congresso contro la tubercolosi, il medico tedesco Koch trattò dei mezzi per combattere il contagio.

Il Congresso discusse ampiamente la sua affermazione che la tubercolosi degli animali non è comunicabile agli uomini cogli alimenti.

LONDRA, 24. — *Camera dei Lordi*. — Si approva in seconda lettura il *bill* che modifica la formula del giuramento Reale.

Lord Salisbury, rispondendo all'Arcivescovo di Cantorbery, si dichiarò favorevole alla soppressione delle paroli comprese nel testo del giuramento offensive pei Cattolici.

Si approva pure in seconda lettura il progetto finanziario.

LONDRA, 24. — *Camera dei Comuni*. — Il sottosegretair di Stato per gli affari esteri, visconte di Cranborne, spiega che la presenza di truppe giapponesi, tedesche e francesi a Shanghai è dovuta ai recenti disordini; e dice che essa è soltanto temporanea e non altera le assicurazioni date dalla China all'Inghilterra circa il bacino dello Yang-tse-Kiang.

COSTANTINOPOLI, 24. — Il granduca Alessandro Micailovich è partito a bordo della corazzata russa *Rostislaw*.

PERT, 24. — Gli ufficiali della nave italiana *Puglia*, che si trova a Freemantle, presero parte alle feste per la visita del Duca e della Duchessa di Cornovaglia.

Questo fatto ha prodotto viva soddisfazione.

MADRID, 24. — Il presidente del Consiglio, Sagasta, annunziò che durante le vacanze si occuperà della revisione del concordato colla Santa Sede relativamente alle Congregazioni non comprese nel concordato stesso onde ristabilire l'armonia tra gl'interessi dello Stato e quelli della Chiesa.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 23 luglio 1901

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 50.60

Barometro a mezzodì	754,7
Umidità relativa a mezzodì	41
Vento a mezzodì	SW debole
Cielo	nuvoloso
Termometro centigrado	Massimo 30°,9 / Minimo 20°,9
Pioggia in 24 ore	0.0

Li 23 luglio 1901.

In Europa: pressione minima di 756 sulla Scozia, bassa di 757 sull'Egeo, massima di 768 sul Mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di 1 a 2 mm. sull'Italia inferiore, di 2 a 4 altrove; temperatura quasi ovunque diminuita; temporali sull'Italia settentrionale e centrale.

Stamane: cielo alquanto nuvoloso sull'Italia superiore, sereno altrove; venti moderati del 3° quadrante sull'alto Tirreno, deboli varî altrove.

Si è formata una leggiera depressione sul Piemonte e Lombardia con un minimo di 757, la pressione massima è sul basso Tirreno a 759.5.

Probabilità: venti deboli settentrionali al N, varî altrove; cielo alquanto nuvoloso sull'alta Italia e versante Adriatico con qualche pioggia e temporale; quasi sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO
dell' Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, il 23 luglio 1901.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	½ coperto	calmo	28 5	19 5
Genova	temporalesco	calmo	27 5	17 9
Massa Carrara	coperto	calmo	33 1	14 9
Cuneo	¾ coperto	—	25 5	17 9
Torino	¾ coperto	—	24 9	19 2
Alessandria	—	—	—	—
Novara	¾ coperto	—	29 4	17 4
Domodossola	¾ coperto	—	27 6	16 1
Pavia	coperto	—	26 5	17 0
Milano	coperto	—	29 2	18 2
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	coperto	—	24 0	16 0
Brescia	coperto	—	28 0	17 2
Cremona	coperto	—	26 6	18 3
Mantova	½ coperto	—	23 0	19 8
Verona	coperto	—	27 9	17 5
Belluno	¾ coperto	—	28 6	18 9
Udine	coperto	—	29 5	18 1
Treviso	½ coperto	—	32 0	21 7
Venezia	¾ coperto	calmo	29 4	21 2
Padova	¼ coperto	—	28 7	18 6
Rovigo	¾ coperto	—	33 7	19 2
Piacenza	coperto	—	25 3	18 8
Parma	temporalesco	—	26 5	19 5
Reggio Emilia	coperto	—	26 9	20 2
Modena	¾ coperto	—	27 8	19 1
Ferrara	¼ coperto	—	28 7	21 1
Bologna	½ coperto	—	28 2	20 3
Ravenna	½ coperto	—	30 9	17 2
Forlì	½ coperto	—	30 0	19 0
Pesaro	sereno	calmo	27 4	18 0
Ancona	½ coperto	calmo	29 0	20 8
Urbino	½ coperto	—	29 0	1[illegible] 8
Macerata	½ coperto	—	29 4	17 [illegible]
Ascoli Piceno	sereno	—	29 0	18 8
Perugia	coperto	—	31 0	16 8
Camerino	¼ coperto	—	27 0	18 8
Lucca	nebbioso	—	28 0	19 2
Pisa	coperto	—	26 6	18 4
Livorno	coperto	legg. mosso	29 0	20 5
Firenze	coperto	—	29 4	19 8
Arezzo	nebbioso	—	31 1	17 7
Siena	¼ coperto	—	30 9	18 0
Grosseto	coperto	—	32 1	19 8
Roma	sereno	—	31 3	20 9
Teramo	sereno	—	29 6	18 2
Chieti	sereno	—	28 1	18 0
Aquila	sereno	—	29 0	15 5
Agnone	sereno	—	26 7	16 1
Foggia	sereno	—	33 9	20 2
Bari	sereno	calmo	27 3	20 2
Lecce	sereno	—	29 4	20 8
Caserta	sereno	—	31 5	20 0
Napoli	sereno	calmo	28 3	20 9
Benevento	sereno	—	31 0	19 1
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	nebbioso	—	25 5	17 0
Potenza	sereno	—	26 4	16 0
Cosenza	sereno	—	32 0	21 0
Tiriolo	sereno	—	22 6	11 3
Reggio Calabria	sereno	legg. mosso	28 6	23 3
Trapani	sereno	calmo	27 8	21 9
Palermo	sereno	calmo	31 9	17 8
Porto Empedocle	sereno	calmo	30 0	22 0
Caltanissetta	sereno	—	32 0	20 8
Messina	sereno	calmo	29 8	24 0
Catania	sereno	calmo	30 9	22 3
Siracusa	sereno	calmo	32 2	23 0
Cagliari	sereno	calmo	33 2	23 8
Sassari	½ coperto	—	30 7	20 7

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Tumino Raffaele, *Gerente responsabile*.